

**XLV.**

**TORNATA DEL 13 MAGGIO 1872**

Presidenza TORREARSA.

**SOMMARIO** — Omaggio — Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati — Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione — Dichiarazioni e riserva del Senatore Borgatti — Dichiarazioni e proposta del Senatore Panattoni — Parole del Relatore per fatto personale — Emendamento del Senatore Perez all'art. 1 — Considerazioni del Senatore Miraglia (della Commissione) in risposta al Senatore Panattoni — Obbiezioni del Senatore Caccia all'emendamento Perez — Schiarimenti del Senatore Perez — Considerazioni del Senatore Astengo — Avvertenza del Senatore Pasqui — Obbiezioni del Ministro di Grazia e Giustizia agli emendamenti proposti dai Senatori Perez e Panattoni — Osservazioni del Senatore Perez, cui risponde il Senatore Astengo — Dichiarazioni del Senatore Panattoni e del Relatore — Domanda del Senatore Scialoja di divisione dell'art. 1 — Schiarimenti e proposta del Senatore Panattoni — Dichiarazione del Senatore Vacca — Reazione degli emendamenti Perez e Panattoni al 1° paragrafo dell'art. 1 — Approvazione del 1° paragrafo dell'articolo 1 — Riserva e proposta del Senatore Borgatti al secondo paragrafo dell'articolo — Osservazione del Senatore Caccia — Proposta del Senatore Imbriani di sospensione del resto del 1° articolo, approvata — Approvazione dell'articolo 2 — Dubbio del Senatore Ferraris all'art. 3, chiarito dal Ministro di Grazia e Giustizia — Mozione del Senatore Castelli — Osservazione del Ministro — Ritiro della mozione — Approvazione degli articoli 3 e 4.

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina, e più tardi intervengono i Ministri de' Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica e delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI F. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, ch'è approvato.

Fa omaggio al Senato:

Il fotografo Lodovico Tuminello, di due fotografie rappresentanti *Il Congresso medico italiano* ed *Il Congresso telegrafico internazionale*, tenutisi sul finire del 1871.

**Messaggio del Presidente della Camera dei Deputati.**

**PRESIDENTE.** Do comunicazione al Senato di un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati.

Roma, a dì 10 maggio 1872.

« Il sottoscritto pregiasi trasmettere a S. E. »  
» il Presidente del Senato del Regno, il pro- »  
» getto di legge d'iniziativa della Camera dei »  
» Deputati e da questa approvato nella seduta »  
» d'oggi, concernente la »  
» *Proroga del termine per far domanda di »*  
» *vulture catastali.*

» Il Presidente »  
» G. BIANCHERI. »

Questo progetto sarà stampato e distribuito, per fare il corso stabilito dal Regolamento.

**Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione, rimasta all'art. 1.

La parola è all'onorevole Senatore Borgatti. Senatore BORGATTI. La discussione, nell'ultima seduta, versò sopra questi due punti: il carattere politico, o giudiziario della Cassazione; la sua denominazione.

Chiare e precise, secondo il consueto, furono le spiegazioni e dichiarazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli, tanto sull'uno come sull'altro punto. Ma riguardo al primo punto, sono dolente di dover dichiarare che mantengo la mia opinione; e che per ora mi limito a prender atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole signor Ministro. In quanto al secondo punto, cioè sulla denominazione, le spiegazioni e dichiarazioni dell'onorevole signor Ministro mi hanno abbastanza tranquillato. Egli diceva, se ben mi ricordo: la questione della denominazione di Corte di Cassazione è questione di parole e non di sostanza, poichè si può ammettere questa denominazione senza che resti perciò pregiudicata la questione dell'art. 21, e sia impedito al Senato di attribuire alla Magistratura Suprema facoltà giudiziarie, che non sarebbero veramente proprie della *Cassazione*, secondo lo spirito primitivo fondamentale di questa istituzione. Se così è, e se la Commissione è del medesimo avviso, come ne sono stato assicurato, io non insisto altrimenti; ben inteso però che, alludendo all'art. 21, io vi alludo *in massima*, perchè mi riservo di proporre un emendamento all'articolo stesso, onde allargarne il concetto più che sia possibile. In questo modo si aprirà la via ad un nuovo sistema, che la bontà propria, il tempo e la esperienza feconderanno e condurranno, siccome io tengo per fermo, ad applicazioni più ampie e compiute.

Del resto, la mia linea di condotta in questa questione è nettamente e francamente tracciata nel mio voto motivato, il quale è riportato in fine della Relazione della Commissione. Non posso e non voglio discostarmi dalle cose ivi affermate e svolte nel mio discorso del 6 corrente.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Io devo prima di tutto pregare l'onorevole Guardasigilli a rettificare una sua apprensione. Siccome nel primo mio discorso dichiarai che il progetto aveva qualcosa di progressivo di fronte al precedente assetto della Cassazione; così non è possibile che io abbia avuto l'intenzione poco ossequente di accusare l'onorevole Guardasigilli per non es-

sermi minimamente occupato della giustizia. Egli ha introdotto in questo progetto alcune disposizioni che migliorano certamente in qualche parte la legislazione. Ciò basterebbe a chiarire il malinteso. Bene è vero che le mie rispettose parole erano, più che da sterile ossequio, mosse dal desiderio della pubblica utilità e del buon servizio degli interessati; di che mi permetto dire che ho avuto occasione di erudirmi, per la esperienza fatta nella mia non breve carriera. Ma parlando in questo senso, io non ho avuto in mira di avversare la discussione della legge attuale; molto meno ho fatto all'onorevolissimo Guardasigilli e alla Commissione censure amare od accuse.

Ho detto altra volta, e sono franco per ripeterlo e sostenerlo, che l'equivoco può essere nella mente di taluno; ma non è di certo nella mia coscienza. Ho detto che sono franco; e quindi non mi terrei con coloro, i quali respingessero assolutamente la presente legge, senza dar luogo ad una conciliante discussione, ed alla possibilità di migliorare quel tanto che attiene ai servizi della buona giustizia. Ho detto ancora qual è il mio concetto, nè vedo il bisogno di tornare a svolgerlo e a dimostrarlo. Imperocchè, o le parole già dette bastano; o diversamente non saprei quale altro modo mi fosse dato adoprare per farmi intendere.

Io concepisco l'istituto di Cassazione; e ho detto che questo istituto non può essere che unico.

Ho ritenuto peraltro che è un potere straordinario ed insufficiente: e perciò sostengo che accanto ad esso vi possano essere sezioni le quali avvicinino il servizio alla buona amministrazione della giustizia.

Signori, si sono affacciati diversi metodi. Vi può essere quello cui si limita questo progetto di legge: cioè di allargare, per la più facile giustizia, i mezzi della rievocazione. Questo è un sistema che mi pare caldeggiato sempre più dall'onorevole Ferraris. E io di certo non lo contrasto; perchè tutto quanto conferisce al buon andamento della giustizia, di certo non può essere che favorito da me. L'onorevole Ferraris però non si è manifestato; e potrebbe essere che abbia emendamenti da proporre; speriamo dunque che i suoi intendimenti mirino almeno a migliorare le disposizioni dell'attuale progetto di legge nelle diverse sue parti.

Vi è un altro metodo, ed è quello di ampliare l'Ufficio della Cassazione. E se io non erro, mi parve che anche l'onorevolissimo nostro Collega Bonacci dicesse, che non gli sembrava ripugnare alla Cassazione qualche ampliazione intorno all'apprezzamento del fatto giuridico; cosa che sono lieto di udire da quel magistrato intelligentissimo che egli è. Il fatto giuridico è infatti impossibile di astrarlo e di reciderlo; e vi sono fatti l'apprezzamento dei quali è indispensabile per acquistare un criterio intorno all'applicazione della legge.

Per codesto metodo per altro, prego l'onorevole ed abile nostro Collega a riflettere che bisogna bene definirne i modi e i limiti, perchè altrimenti si rischia di cadere nell'ineguaglianza e nell'arbitrio. Infatti, allargando i termini degli apprezzamenti sul fatto, se non si combina la norma larga sì, ma positiva, cui devono attenersi i Giudici della Corte può accadere che, in qualche caso, procedano in modo franco, ed in altro caso siano troppo rigidi, e così la via della Cassazione non resulti costante e sicura. Questa è la parte più delicata del tema nostro.

Vi è il metodo, quasi affine, dell'onorevole Borgatti; quello in cui si è barricato costantemente. Esso era esposto nella dichiarazione fatta da lui in piè della Relazione; e consiste nell'ampliare, per mezzo dell'articolo 21, gli Uffici giudiziarii della Cassazione.

Io ho per altro rispettosamente avvertito, e torno ad avvertire, non per gara d'idee, nè per contesa scolastica, ma per la pubblica utilità, che dubito se veramente si raggiunga il buon fine, od almeno quel fine che io mi proponeva.

Voglia il Cielo che si apra così un miglior varco, un riparo ai rimedii, che la giustizia attende: e invece non si dislochino e non si travaglino sempre più le popolazioni. Può star bene ch'esse non sieno giudicate da 4 o 5 Cassazioni. Peraltro quando avessimo una Cassazione in certo modo anfibia, che attraesse a sé tutti i ricorrenti, senza accordare loro nessun rimedio locale, e tutto dovesse riportarsi alla Cassazione centrale, ne seguirebbe quel concentramento contro cui abbiamo gridato, e il paese grida molto più di noi.

Io imploro dal Senato, che oggi non si faccia invece un passo anche più spinto in questa pericolosa e dolorosa concentrazione, con cui

non bisogna confondere la ragionata e desiderata unificazione.

Quindi, poichè si può staccare dall'Istituto centrale una parte del servizio giudiziario, intendetemi bene, fin dove si può, io vorrei distaccarlo.

Vi è un altro metodo, quello dell'on. Perez, che chiamerei il più largo e più spinto di tutti, e che certamente nella deliberazione dovrebbe avere la preferenza. A questo accennava io stesso, benchè non amico delle 4 o 5 Cassazioni. Peraltro, vedendo che dal proponente Ministro, e dall'Ufficio Centrale, nessun passo si faceva per intenderci sopra un punto conciliativo, mi sono astenuto dall'insistervi; ma se l'onorevole Perez v'insiste, io non rifiuterò di appoggiarlo, perchè il suo assunto sta contro il concentramento della giustizia, che spiace a me ed al paese. Codesto sistema sarebbe quello di convertire in qualche maniera l'assetto concentrativo della Cassazione, collocando sezioni laddove attualmente esistono le diverse Corti supreme.

In quanto a me, benchè trovi che codesto sistema sarebbe migliore dell'accentramento, ho studiato il modo di non scostarmi tanto dal Guardasigilli e dalla Commissione. Quindi mi presto ad ammettere il concentramento delle funzioni supreme, e che appartengono ad una sezione regolatrice; senza che vi sia il concentramento ancora del servizio giudiziario, e relativo ai ricorsi dei litiganti.

Per questo io bramava il titolo di Corte Suprema di giustizia: ma non sono alieno dall'accogliere uno di quei compensi che mi si affacciavano udendo l'onorevole Relatore, vale a dire, che si seguisse l'esempio di qualche altra Nazione, la quale adottò il nome di Corte Suprema di Giustizia e di Cassazione.

Mettendo la parola Cassazione, è diletuato, mi pare, uno degli obbietti del Guardasigilli, che era il gran timore di dover ristampare una quantità di leggi. E si che l'attuale progresso non è parco di ristampe! Altronde l'egregio Guardasigilli poteva ritenere, che se anche non si mettesse la parola Cassazione, quando si è intesa la cosa, diviene facile, che nell'applicazione tutto quanto era detto della Cassazione, si possa riferire all'istituto che la rappresenta. Da quello che ho detto ben si rileva, che io mi avvicino, e non fo questione di mere parole.

Passo ora ad altre avvertenze. La Suprema

Corte di Giustizia, o di Cassazione, appunto perchè è unica, deve avere una sede; deve avere un capo solo: e fin qui sta bene. Ma perchè non può avere questa Corte braccia efficaci ed utili diramazioni?

Ora io concepisco questa Corte unica, che abbia una classe la quale funzioni come Cassazione nella sede del Governo. Indubabilmente bisogna che vi sia una classe regolatrice, la quale serva a tutte le materie speciali che voi avete contemplate nel progetto di legge. Su ciò io non intendo di fare questione, se non in quanto l'esame dell'articolo richiami a qualche osservazione speciale sul più o il meno delle attribuzioni di codeste parti della Corte.

Come poi possa costituirsi una classe speciale che rappresenti la Cassazione avente sede nella capitale del Regno, io lo spiegherò più largamente e francamente; per rispondere, ed, occorrendo, combattere qualunque dubbio o insinuazione, che io volessi tenere su ciò un concetto duttile e non positivamente definito.

Ma, stabilite le funzioni dell'istituto supremo e fissata la classe prima di questa Corte, che rappresenterebbe la Cassazione, allora resta a pensare agli interessi dei particolari.

Essi, ricorrendo, non si preoccupano dell'assetto che piaccia al Governo, piaccia alla Commissione, piaccia al Senato di dare a questo istituto centrale, e dicasi pure unificatore; ma si preoccupano molto di essere dislocati, di perdere il filo dei loro interessi, di spendere il doppio, e di vedere concentrati i servizi supremi della giustizia. Questo è ciò di cui bisogna che noi pure ci preoccupiamo. Imperocchè le leggi non sono fatte per noi; nè dobbiamo darci argomenti per discussioni accademiche; ma le leggi sono un tentativo per soddisfare ai bisogni e ai desiderii delle popolazioni.

Quindi la Corte unica, avente il suo centro nella capitale del Regno, avente a capo un solo primo Presidente, e quindi avente una vera gerarchia unica; perchè, oltre la prima classe di cui ho parlato, ed istituita per fini che io accennava, non può aversi una seconda classe, cioè quella cui spetta la risoluzione dei ricorsi nell'interesse delle parti?

La classe prima può essere forse divisa in sezioni: ma codesta seconda classe dovrebbe essere divisa di necessità ancor quando la volete concentrare in Roma; poichè dovendo supplire agli affari di tutto il Regno, si civili

che criminali, non può bastare una sezione sola. Or dunque, se codesta seconda classe, che serve ai ricorsi, deve avere più sezioni, e se le sezioni, quando le concentrate in Roma, non moltiplicano le Corti di Cassazione; perchè mai temereste di guastare la unificazione, qualora l'unica Corte prestasse servizi più vicini agli amministrati, lasciando sezioni di seconda classe per i ricorsi delle Parti nelle località consuete?

In questo senso e perchè sarebbe inutile spendere ulteriori parole, affinchè le idee si concretino e cominciamo ad intenderci, io avrei redatto un abbozzo di proposte, non un controprogetto, un abbozzo di proposte da sottoporsi all'esame del Guardasigilli e della Commissione. Veramente, in questa materia s'incontrano molte difficoltà, ed anche si rischia, non volendo, di cadere in malintesi; sicchè è meglio studiare qualche cosa di positivo, ed intenderci sopra una tavolozza preparata all'uopo.

Questo è ciò cui ho mirato, abbozzando modestamente una sintesi delle mie idee, che, invece di controprogetto, sono come un prospetto, un corollario di ciò che io ho avuto l'onore di esporre nella precedente tornata.

Io mi farò un dovere di leggerlo questo bozzetto; e lo presenterò al banco della Presidenza. Farei poi un'altra rispettosa preghiera, quella cioè che, per non correre il grave rischio di deliberare troppo affollatamente e troppo precipitosamente, piacesse al Senato di farla tirare dalla stamperia; affinchè tutti i deliberanti, tutti i membri di questo onorevolissimo consesso, fossero in grado di esaminarlo e votare con miglior cognizione.

Qui termino, perchè non ho avuto l'intenzione di ampliare la discussione. Io, se me lo permette il Senato, leggerò queste mie povere idee; poi, se altri avessero da fare diverse proposte, tornerebbe bene che anch'essi le producessero, affinchè francamente e il signor Ministro e la Commissione potessero riflettere e dire con sicurezza qual è il rispettivo loro sentimento.

Io non sono venuto qui con la presunzione di aver forza, modo ed arte onde persuadere alcuno: io sono venuto qui per esprimere il sentimento della mia coscienza. Se in ciò persisto alquanto, egli è per farmi quasi interprete di quanto bramano gli interessati, e di quanto tornerebbe necessario e gradito al paese.

Se non vi riuscissi, dovrò rimproverarne la mia pochezza: ma certamente non avrò mancato alla mia missione, nè allo onesto fine che mi sono proposto.

La mia è una proposta da coordinarsi colle altre parti del progetto di legge. Ed eccola (*legge*):

» È istituita nel Regno una Corte suprema di Giustizia (*aggiungete pure e di Cassazione*, perchè così avrete anche i termini di rapporto con altre leggi). A capo della Corte sta un primo Presidente, ed essa è divisa in due classi: (così vedete che io ritengo l'unicità del Corpo e l'impianto di una gerarchia unica).

» La prima classe può dividersi in sezioni per il migliore andamento degli incarichi suoi; ma funziona stabilmente nella capitale come magistrato regolatore. Essa tutela l'ordine giudiziario; provvede all'uniforme e retto andamento del medesimo, dirime i conflitti di giurisdizione, cura la osservanza delle leggi, e per l'interesse delle medesime ne cassa le violazioni, e fa Decreti nelle materie speciali da questa legge indicate. »

Qui la mia proposta contiene disposizioni assai conformi al vostro progetto, e colle quali, dal più al meno, potrei dire soddisfatto alla brama della Cassazione.

« La seconda classe decide sul ricorso delle parti, tanto nella materia civile quanto nella penale. Essa è divisa in cinque sezioni aventi a capo altrettanti Presidenti di sezione; ed uno di essi risiede in Roma, uno in Napoli, uno in Torino, uno in Palermo, ed uno in Firenze. »

« Ma se qualcuno credesse che io ambisca di fare un vantaggio al paese dove dimoro, dica in *Bologna*.

« Nella materia civile le sezioni esaminano le sentenze di ultima istanza e quelle pronunciate in rinvio, come pure le interlocutorie non riparabili in definitivo.

» A tale effetto le parti sono ammesse a discutere le nullità di rito, la vulnerata giustizia, l'eccesso di competenza, la contraddizione nei giudicati, e la violazione o la falsa applicazione della legge, di fronte ai fatti ritenuti nelle sentenze e nell'interesse delle parti.

» Per altro, qualora la sezione, pronunciando sugli accennati motivi, non possa definitivamente esaurire il giudizio, inquantochè si appalesi incompleta la istruzione o errato il

fatto, rinvia le parti a provvedersi avanti una Corte o Tribunale pari in grado a quello che pronunziò, affinchè, completato il procedimento, sia resa giustizia, e resti finita la lite tra le parti medesime. »

Con questo sistema si divide l'interesse delle parti da quello privilegiato della legge.

« Nelle materie penali le sezioni della Corte Suprema decideranno, sia rigettando il ricorso, sia moderando l'errore o l'eccesso nell'applicazione della legge penale, sia annullando il giudizio e rinviandolo ad altra Corte d'Assise; oppure trattandosi d'appello Correzionale, ad altra Corte d'appello. Anche la decisione delle cause penali sarà destinata dalle sezioni della Corte Suprema.

» Tanto nel Civile che nel Penale, sollevandosi il dubbio dell'inammissibilità dei ricorsi, dovrà la parte intimata, o il Pubblico Ministero, contestarla preliminarmente, e la sezione nel suo prudente arbitrio dichiarerà se deva procedersi a una discussione separata o congiunta col merito. »

Quest'ultima proposta tenderebbe a risparmiare e supplire la progettata Camera dei ricorsi, eliminando questa ruota di più, questo perdimento di tempo, questo raddoppio di spesa.

Io, Signori, termino perchè non devo qui fare la difesa delle mie proposte. Se, dopo un tranquillo, pacato e maturo esame, avverrà che le idee nostre si accostino; io non faccio questioni di forma: se troverò chi meglio chiarisca e migliori le mie idee, io sarò lieto di modificarle. Solamente quando si pretendesse di leggere fra i rigli lo spazio, e si volessero immaginare equivoci ed incertezze che non sono nell'animo mio, allora, o Signori, io risponderò. La discussione per altro non prenderà quell'aspetto passionato che non fu mai nelle franche ma pacate abitudini mie, quello cioè dei fatti personali; dai riscaldamenti mi tenni vergine anche nell'altro ramo del Parlamento.

Ho quindi l'onore di presentare al Banco della Presidenza la mia proposta.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, domando se la proposta del Senatore Panattoni è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

Faccio presente al Senatore Panattoni che il

suo non è un emendamento all'articolo 1, ma quasi un nuovo progetto, e che non si potrebbe mettere ai voti che quella parte che corrisponde al primo articolo, riservando le altre per gli articoli successivi cui si possano riferire.

Senatore PANATTONI. Mi permetto di far presente che io ho creduto di sottoporre tutto in una volta il mio concetto perchè potessero la Commissione ed il Senato prenderne cognizione, chè allora saranno minori gli emendamenti, e minore fors'anche la discussione.

PRESIDENTE. Io lodo il suo proponimento, ma ripeto che se si viene alla votazione bisogna che tutti questi suoi concetti prendano il loro posto secondo gli articoli cui corrispondono.

Senatore PANATTONI. Allora ne verrebbe la divisione; ma io amo sperare che, se la Commissione si è fermata sulla discretezza della mia proposta, forse vi farà viso non ostile.

#### Presentazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Intanto do la parola all'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la soppressione delle Facoltà teologiche nelle Università dello Stato, già votato dall'altro ramo del Parlamento. Nello stesso tempo, sciogliendo un obbligo che in parte mi sono imposto io, ed in parte mi fu imposto nell'altro recinto, presento pure al Senato, e raccomando alla sua benevolenza un progetto di legge per l'ordinamento degli studi superiori nelle Università dello Stato. Infine ho l'onore di presentare un altro progetto da lungo tempo studiato, e che mi permetto di aggiungere essere di grande urgenza per la nuova sede del Governo e per le complicazioni che vanno tutti i giorni a nascere, il progetto di legge cioè per regolare gli scavi delle antichità e per determinare i modi della conservazione dei monumenti nazionali e degli oggetti di belle arti che interessano la storia nazionale.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Si riprende la discussione. La parola è all'onorevole Perez.

Senatore PEREZ. Ho presentato un emendamento di cui non tengo copia. Vorrebbe il signor Presidente darne lettura o farmelo passare?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Pregherei l'onorevole Presidente di accordarmi due minuti per rispondere all'onorevole Panattoni circa un fatto personale e senza punto entrare nella questione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. L'onor. Panattoni nel suo discorso ha supposto che l'altro giorno io ammettessi, sull'esempio di una legislazione straniera, questi due nomi insieme congiunti: *Suprema Corte di Giustizia e di Cassazione*.

È verissimo che io, citando alcune parole dello Schmerling, ho detto e dovevo dire che quelle parole si leggono nel Rapporto del 31 luglio 1850, col quale ei proponeva la istituzione d'un Tribunale supremo, designato coi nomi testè ricordati « una sola Corte Suprema di Giustizia e di Cassazione per tutto l'Impero Austriaco »; ma io non ho punto aderito al primo di quei due nomi e all'unione di entrambi; chè anzi, secondo me, ebbesta unione è impossibile col sistema dell'istituto del quale parliamo.

Lo Schmerling aveva ragione: aveva bisogno di quei due nomi, perchè, conformandosi ai Codici e Regolamenti di procedura civile e penale, che vigevano allora nell'Impero Austriaco, egli intendeva tener distinto il supremo magistrato civile dal supremo magistrato penale. Al supremo magistrato civile manteneva le attribuzioni di tribunale di terza istanza; ed ecco il motivo pel quale ei dovette dire « *Suprema Corte di Giustizia* ». Al supremo magistrato penale non conferiva altri attributi che quelli che sono proprii della Cassazione; ed ecco il motivo pel quale alle parole « *Suprema Corte di Giustizia* » ei soggiungeva le altre « *e di Cassazione* ».

Ma anche colà la cosa è mutata ai di nostri: imperocchè pel progetto del Codice o Regolamento di procedura civile che fu compilato in seguito alla legge fondamentale sul potere giudiziario, 21 dicembre 1867, scomparirebbe la così detta *Suprema Corte di Giustizia*: ed anche alle materie civili estenderebbe la sua giustizia la Corte di Cassazione. È quindi unico il nome del Supremo Tribunale nella Monarchia Austro-Ungherese (se venga approvato il progetto) ed è quello appunto unicamente di *Corte di Cassazione*.

Questo io doveva avvertire solamente perchè non si credesse che, citando il rapporto dello Schmerling del 31 agosto 1850, io avessi voluto

ammettere in una Suprema Magistratura il dualismo di due magistrature distinte e con diversi attributi.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Perez.

Senatore PEREZ. Per adottare una formola che nell'articolo 1 ponga nettamente le idee da me annunziate nella seduta del 10 corrente, le quali riconoscevano da un lato il bisogno dell'unico Magistrato supremo, e dall'altro, la necessità d'avvicinarlo quanto più sia possibile a' litiganti, ho presentato un emendamento da sostituire al primo articolo del progetto, ed è questo:

« È istituita una Suprema Corte di Giustizia del Regno distinta in sezioni, l'una delle quali centrale con sede in Roma, e le altre nelle città di Torino, Firenze, Napoli, Palermo.

» Sono convertite in sezioni della Suprema Corte di Giustizia del Regno le attuali Corti di Cassazione istituite nelle ultime quattro delle indicate città, con giurisdizione sui territori che rispettivamente saranno loro assegnati dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

» Alla sezione Centrale, oltre alle attribuzioni determinate dalla presente legge per tutte le sezioni, e che eserciterà nell'ambito del territorio che le verrà assegnato dalla legge sull'ordinamento giudiziario, apparterrà esclusivamente il conoscere e pronunziare sulle seguenti materie:

» 1. Sulla dimanda di rimessione delle Cause da una ad un'altra Corte per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospezione;

» 2. Sulla designazione della Corte che deve procedere contro imputati di più crimini commessi in diverse giurisdizioni, e sulla precedenza dei giudizi per crimini attribuiti a diverse competenze per ragioni di materia o di persona;

» 3. Sulla designazione della Corte di appello che, nei casi stabiliti dalla legge, deve procedere a giudizio penale contro i componenti d'altra Corte.

» 4. Sui conflitti di giurisdizione fra l'autorità giudiziaria e i Tribunali militari di terra e di mare.

» 5. Sulle controversie relative alla materia tributaria;

» 6. Per quei casi in cui dopo l'annullamento d'una prima sentenza si dovrebbe far luogo per le leggi attuali, ad una pronuncia a sezioni riunite. »

Per quanto io creda che le parole da me

dette nella precedente tornata del 10 diano sufficiente sviluppo a questo emendamento, pure sento il bisogno d'aggiungere qualche altra considerazione, la quale serva a miglior chiarimento de' miei concetti.

Risponderò dapprima ad un appunto che all'onorevole Guardasigilli piacque indirizzarmi; e col rispondere per giustificarmi della contraddizione appostami, credo farmi strada migliore allo sviluppo dell'emendamento.

Egli dicevami: avete biasimato il sistema di Cassazione. Or come poi, nella conclusione del vostro discorso, proponete che rimangano le attuali Cassazioni?

Veramente, posta in questi termini, la contraddizione sarebbe troppo evidente, tale che, anche nella mia pochezza, dovrei arrossirne.

Ma richiamando bene alla memoria dell'onorevole Ministro il vero senso delle mie parole, spero che egli stesso si convincerà che contraddizione non ci è.

Io non biasimai in modo assoluto il concetto della Cassazione; soltanto notai la vanità della distinzione su cui si fonda il concedere solamente come mezzo di Cassazione l'errore di diritto e non l'errore di fatto.

E soggiungeva: tutto quanto si è detto della legge violata da un errore di diritto, è un gioco di parole; l'errore commesso nell'applicarla ad una specie particolare, ad una causa, non altera la legge, non la muta, non la vizia in se stessa: *viola*, non la legge, ma *la giustizia*, che è lo scopo supremo che si propone ogni legge. Quindi, o che la giustizia sia violata travisando il senso della legge, o che sia violata travisando la natura e la definizione del fatto che servi di base al giudicato, l'ingiustizia e nell'uno e nell'altro caso è la stessa.

E però quell'interesse di tutta la società, su cui si fonda il rimedio straordinario della Cassazione, o non esiste in nessuno de' due casi, o esiste in entrambi.

Questo era l'ordine delle mie idee, quando io trovava monco il concetto della Cassazione. E dico *monco*, in quanto che come rimedio straordinario l'ammetto; giacchè nei casi in cui l'errore risulta evidente dagli atti stessi del processo, o dal senso della legge falsato, codesta ingiustizia di natura si manifesta, pone la sentenza che ne è viziosa in una condizione speciale, per la quale la giustizia sociale reclama straordinario rimedio, quando all'ordinario del-

l'appello non è più luogo. Sotto questo riguardo, il rimedio della Cassazione mi parve e mi pare ammissibile; ma ritenni fondata sopra una vanità di parole la limitazione a concederlo per gli errori di dritto.

Ma, nell'esporre coteste idee, soggiunsi che la Cassazione, o comunque si voglia chiamare, nel rivedere la sentenza denunziata, deve arrestarsi alla istruzione della causa, quale trovavasi avanti il giudice che profferì la sentenza.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore PEREZ. Questo concetto, che limita di tanto la revisione, fa sì che si diversifichi del tutto dalla Terza Istanza, e che quindi non abbia tutti gl'inconvenienti che sono a quella attribuiti, nascenti dal bisogno della *doppia conforme*, inconvenienti che io riconosco.

Ora l'ufficio della Cassazione così integrato, mentre non è, come ho detto, quello della Terza Istanza, non è neppure quello della Cassazione a modo francese.

Io potevo adunque benissimo, e senza contraddirmi, respingere cotale magistratura quale fu ideata da' legislatori francesi, ed accettarla quando fosse integrata secondo gli esposti criterii.

Questa maniera di ravvisare l'ufficio della Cassazione, sì che potesse conoscere dell'errore di fatto, nonché di dritto, trovasi appoggiata da un fatto costante ovunque sono state impiantate Cassazioni. Altissimi magistrati, che certamente sapevano i limiti che la legge segnava al loro mandato, non si sono arrestati a conoscere degli errori di dritto; e, dove la ingiustizia, risultante dall'errore di fatto, appariva enorme, trovarono modo a cassare la sentenza.

Quest'istinto, questo bisogno della umana coscienza, conculcato dagli ideologi del 1790, può ben parere una deviazione di fronte alla *purità* dell'istituto di Cassazione quale fu da coloro ideato; ma tale non è di fronte all'ultimo senso della ragione e della giustizia.

Io quindi, nel vagheggiare quell'istituto col l'accennata riforma, non altro faceva che volere tradotto in legge ciò che nel fatto è stato un deviamiento, se vuoi, ma necessario e costante.

Comunque sia di queste idee, ciò che è certo si è, che scopo delle mie parole era questo: dimostrare come quella prevalenza assorbente

dell'interesse sociale, che si vuole attribuire ai giudizi di Cassazione, non ha fondamento, e, che invece la prevalenza è dell'interesse dei privati, dei litiganti; e che se l'interesse sociale vi è pure, non è maggiore di quello che si connette a qualunque giudizio.

Così viene a cadere l'essenziale argomento dello escludere ogni considerazione dell'utile dei litiganti nell'ordinare quel magistrato: e resta evidente come si debba tenere ben conto della importanza che ha per essi l'ordinarlo in un modo o in un altro, non essendo possibile dimenticare che ogni cassazione o rigetto toglie o concede diritti a' privati.

In quest'ordine d'idee, mi pareva che tutto quanto, nei limiti del possibile, possa avvicinare a' litiganti l'amministrazione della giustizia, anche da quest'alta magistratura, fosse da cercare con tutto l'impegno.

Nè per dimostrare la prevalenza dell'interesse sociale su quello dei litiganti, parevami avere miglior fondamento la ragione desunta dal bisogno dell'uniformità di giurisprudenza. E credo aver dimostrato che questa ragione spariva di fronte alla costante esperienza, la quale ci mostra, come per ragioni che non si possono disconoscere senza rinnegare l'indipendenza del magistrato e la progressività del pensiero e della scienza, la desiderata uniformità non è stata che un sogno. Quindi, io diceva: rimosso anche quest'altro de' motivi che lo vorrebbero porre in disparte, risorge predominante, esclusivo l'interesse dei litiganti.

A questo interesse io credo provveda il progetto da me presentato. Rispettando le Corti attuali (salvo a meglio determinarne le circoscrizioni territoriali che, come osservava un onorevolissimo nostro Collega, presentano delle mostruosità), e convertendole in Sezioni dell'unica Cassazione, si raggiunge lo scopo d'avvicinare agli interessati, per quanto è possibile, l'accesso all'ultimo grado della giustizia.

Ma io non disconosceva dall'altra parte, che nelle attribuzioni della Corte suprema ci è certamente una parte d'interesse sociale, se non esclusivo, preponderante. E questa parte è di tale natura, da non doversi affidare alle diverse Sezioni locali, come quella che risponde a un generale interesse dello Stato e della cosa pubblica. Io credo aver reso omaggio a questa veduta, quando alla Sezione centrale, sedente nella Capitale, ho attribuito cotale fa-



coltà. Le quali non starò a dire che sieno complete nel mio emendamento; e, sotto questo riguardo, non mi opporrò certamente ad ammettere tutto quanto potesse essere suggerito per completarle.

Ho accennato quelle che mi si presentavano come più ovvie e più certe, e sarò lieto di estenderle, purchè le riconosca nei limiti segnati dal criterio d'un vero interesse dello Stato.

Resta che io dica qualche parola in ordine alle circoscrizioni, che sono indicate col riferirsi alla legge sull'ordinamento giudiziario. Non mi era da un lato possibile confermare la circoscrizione attuale, essendo evidente che presenta taluni difetti ed inequaglianze che dovrebbero sparire: per esempio, l'enorme massa degli arretrati che sono alla Corte di Napoli potrebbe non più avverarsi, quando alla Sezione centrale di Roma si aggiungessero i tre Abruzzi. La incongruenza che Venezia dipenda dalla Sezione di Firenze, potrebbe forse sparire aggregandola a quella di Torino. In altri termini, non avendo bene sotto gli occhi tutti i dati per risolvere questo problema, a me parve che miglior partito fosse quello di riferirsi all'ordinamento giudiziario, dove sarà da vedere come e fin dove debbano esser corrette le circoscrizioni attuali.

Qualche altra parola e finisco.

Ho creduto che, siccome le precipue funzioni della Sezione centrale sono tutt'altro che di semplice cassazione, benchè d'altro lato, secondo il mio progetto, avrebbe queste comuni con tutte le altre Sezioni, potesse meglio rispondere all'indole della istituzione, il chiamarla *Corte Suprema di giustizia*. Ma non annetto un gran valore a tal nome; nè credo possa altri temere ch'esso nasconda reconditi fini, quando rifletta, che ho detto chiaro abbastanza nello stesso articolo da me proposto il vero fine cui miro.

Io non posso che raccomandare quanto più so vivamente ai miei onorevoli Colleghi questo emendamento: il quale collo svolgimento che avrebbe in tutta la legge, e colla sua applicazione, verrebbe ad evitare le gravi perturbazioni, di cui sarebbe cagione il progetto ministeriale, ove mai fosse tradotto in legge. Perturbazioni ed inconvenienti gravissimi, un solo dei quali basterebbe a renderla esiziale.

E cotesto inconveniente io non saprei ri-

trarlo con parole migliori di quelle che ha usato l'onorando nostro Collega, Relatore della Commissione, benchè si caldo fautore del ministeriale progetto. Egli infatti, nella tornata del 9 marzo 1871, quando appunto trattavasi pure dell'unica Cassazione, diceva:

« Portate nella Capitale quest'unico magistrato, ed i ricorsi diminuiranno, perchè nelle cause in Cassazione costa assai il patrocinio degli avvocati; perchè la pecunia è ogni dì più rara; perchè l'accesso alla Corte centrale unica sarà più costoso, che non gli accessi alle Corti regionali. »

Io credo, Signori, che non si possano preferire parole più forti, più efficaci, per dimostrare il grave danno e la ingiustizia che nasceranno dall'unica sede della Cassazione. Da quelle non sospette parole evidentemente risulta, come quest'ultimo grado della giustizia non diventerebbe accessibile che ai soli ricchi, e sarebbe negato a' poco abbienti ed a' poveri. Ma questo sarebbe un dare la prevalenza al danaro ed alla prepotenza del ricco; sarebbe, se non negare palesemente, rendere quasi impossibile a' più questo supremo rimedio contro le ingiuste sentenze. E allora potremo affrettarci a cancellare dal nostro Statuto queste parole:

LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI.

(Sensazione.)

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del Senatore Perez.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Faccio osservare al Senatore Perez, come già feci col Senatore Panattoni, che il suo emendamento è un concetto formulato in modo da non potersi mettere in contrapposto agli articoli.

La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Signori Senatori:

L'ordine del giorno dell'onorevole Panattoni, convertito nell'ultima tornata in emendamento all'articolo I, ha impegnato la vera battaglia che deve decidere del destino del progetto di legge; nè le eloquenti parole dell'onorevole Tecchio, Relatore della Commissione, il quale nella tornata medesima ha con ragionamenti, con esempi e con dottrine riassunto la ben lunga discussione e risposto a tutte le contrarie obiezioni, valsero a smuovere l'onorevole Panattoni. Che anzi, egli, qual no-

vello Anteo, ha ripreso le sue forze proponendo un secondo emendamento, e con tanta copia di dottrina ha svolto l'uno e l'altro emendamento, da ritrovare in altri preopinanti valorosi alleati.

I nostri riveriti avversari sono uomini troppo serii da non dichiarar guerra ai nomi, perchè, qualunque sia per essere il destino delle Corti di Cassazione, hanno meritamente tributato la dovuta riverenza alle quattro Corti di Cassazione tuttora viventi. Il nome di Corte di Cassazione deve risuonare grato, anche pensando che per le Corti di Cassazione in momenti difficili, le bilance della giustizia non furono spezzate dalla spada di Brenno.

Il buon nome accredita le istituzioni, e se una Corte di Cassazione deve nascere a spese di quattro, qual ragione vi sarebbe a non conservare un nome che risveglia tante gloriose reminiscenze?

Se in tutte le organizzazioni giudiziarie degli Stati del continente europeo retti a forma rappresentativa, si è dato alla suprema Magistratura il titolo di *Corte di Cassazione*, qual ragione vi sarebbe a cancellare questo titolo glorioso che in Italia si trova adottato da più di sessant'anni?

È chiaro adunque che l'emendamento del Senatore Panattoni, di sostituire cioè al titolo di *Corte di Cassazione*, quello di *Tribunale Supremo di Giustizia*, mira a ben altro scopo, qual è quello di immutare le basi fondamentali ed organiche della Corte di Cassazione, e mentre si fanno dichiarazioni di non doversi richiamare in vita le *Terze Istanze*, nella sostanza poi, sotto pretesto di doversi riparare una ingiustizia, dovrebbe il supremo tribunale giudicare sul fatto e sul diritto.

Ed i nostri avversari, nel propugnare il loro sistema, trovano bello e fatto il lavoro nell'articolo 21 del progetto ministeriale, col quale si vorrebbe riservata alla Corte di Cassazione, che pronunzia a sezioni riunite, la cognizione del merito della controversia. Questo benedetto art. 21, invocato da tutti i nostri avversari, è divenuto celebre nei fasti parlamentari; e da oggi in poi i Ministri dovranno essere cauti nel formulare l'art. 21 dei loro progetti di legge, per impedire che si scatenino tutti i venti che producono poi il naufragio dei medesimi.

Questo prolegomeno vale a scansare tutti gli equivoci, e la posizione è netta ed esplicita.

Coloro i quali sono seguaci del vero sistema della Cassazione, debbono rimaner convinti che il fine per cui si vorrebbe sostituito alla Corte di Cassazione il Tribunale Supremo di Giustizia, è unicamente quello di immutare le basi organiche del sistema di Cassazione sotto pretesto di riparare alle ingiustizie dei giudici del merito. E che questo sia il fine dell'emendamento Panattoni, venne apertamente dichiarato da lui e dagli altri preopinanti seguaci del suo sistema, con quella lealtà che li distingue.

La Commissione della quale ho l'onore di far parte, respinge tutti gli emendamenti, ed avendomi dato il mandato di svolgere le ragioni per le quali è dispiacente di non potere accettare tali emendamenti, io non farò una sterile ed imperfetta ripetizione delle cose già dette distesamente dal dotto Relatore della Commissione nell'ultima tornata. Parmi che molti dei nostri Colleghi pensino che dovesse la Corte di Cassazione conoscere della ingiustizia dei pronunziati giudiziari, e facendo per tal modo armonizzare il fatto col diritto, si verrebbe ad un tempo a dare un indirizzo valevole per la conservazione del diritto, facendone risentire i benefici effetti ai litiganti. Le forze unite dei nostri avversari si sono concentrate su questo punto, insistendo altresì, che non bisogna stare a quel sistema di Cassazione *gallicana*, la quale non ha dato felici risultamenti. Ond'è che se io potrò dimostrare che le basi fondamentali del sistema di Cassazione trovano la loro sorgente nel diritto storico, e che tutti i Tribunali Supremi di Europa, cumulando il giudizio delle nullità delle sentenze con quello dell'ingiustizia delle sentenze medesime, trascorsero in quell'arbitrio deplorato dai pubblicisti, i quali prepararono le salutari riforme per vedere adottato il sistema di Cassazione, mi sarò sdebitato del mio assunto.

Rammentiamoci che il giudizio è un misto di quistioni di diritto e di fatto. Con le solennità giudiziarie, le leggi proteggono i diritti dei particolari, l'innocenza, la libertà, e così si assicura la giustizia. Sotto l'usbergo di tali solennità, i litiganti fan valore le loro ragioni nei giudizi. Delegare ai magistrati la facoltà di giudicare senza appello, altro non sarebbe che conceder loro l'infalibilità. D'ingiustizie se ne narrano in tutti i paesi, ed in quei paesi specialmente che si vantano di avere le migliori forme giudiziarie. In Roma, dove i di-

ritti dei cittadini erano tenuti in gran conto, vi era il gravame dell'ingiustizia, che aveva per oggetto di riparare l'errore del primo giudice per lesione del diritto della parte, *jus litigatoris*; vi era altresì il gravame unicamente nel rapporto del *jus constitutum*, che senz'aver riguardo all'ingiustizia sulla questione di fatto, mirava a togliere l'efficacia ad una sentenza che conteneva una lesione espressa della legge. *Sententiam contra manifestam juris formam datam, nullas habere vires palam est*, c' insegna l'imperatore Alessandro nella leg. 2. cod. *quando provocare non est necesse*. E la ragione ce l'addita Ulpiano nella leg. 4. dig. *De re jud.* elegantemente dicendo: *Condemnatum accipere debemus eum qui rite condemnatus est, ut sententia valeat; coeterum, si aliqua ratione sententia nullius momenti sit dicendum est condemnationis verbum non tenere*.

Innanzi ad un Corpo legislativo non occorre entrare nelle ragioni per le quali le nullità delle sentenze per violazione del *jus constitutum* erano di pieno diritto, *ipso jure*; nè in quelle per le quali in Europa prevalse la teorica di doversi le nullità sperimentare per via di gravame.

Quello ch'è certo si è, che tutti i Tribunali Supremi di Europa si arrogarono la facoltà di riunire e confondere il rimedio per ingiustizia con quello per offesa al diritto costituito, e ne avvenne quello che ne dovea avvenire: l'arbitrio più smodato era la prerogativa di quei Tribunali che doveano dare l'esempio dell'osservanza delle leggi. Che ha che fare la ingiustizia della sentenza con la nullità della sentenza medesima? La verità nei giudicii è legale e non morale, e la ingiustizia di un Tribunale di appello, non si potrebbe riparare da un terzo tribunale che può pure incorrere in errori di fatto. Ciò ch'è chiaro per uno, non presenta agli occhi di un altro che una luce vaga ed incerta; ond'è che non si comanda alla convinzione degli uomini. Ma la lesione del *jus constitutum* dev'essere riparata da un tribunale, unicamente nel fine di conservare la purità del diritto, e per alte ragioni sociali, massime per evitare che il giudice si arrogasse la facoltà di sostituire alla legge il proprio arbitrio.

Per non essersi fatta questa distinzione nei tribunali supremi di Europa vennero turbate tutte le regole della buona amministrazione

della giustizia, per ragioni non al certo imputabili a quei tribunali, che con la loro sapienza hanno contribuito al risorgimento delle sane discipline giuridiche, ma per difetto di buona organizzazione giudiziaria. *Cancerio* pel Senato di Catalogna, *Anneo Rubessio* per la Francia, il *Cardinal De Luca* per la Rota Romana, ed il *De Franchis* pel Sacro Consiglio Napoletano, ci attestano quello che accadeva in questi supremi tribunali, d'altronde meritamente celebrati, a causa della confusione del giudizio d'ingiustizia e di nullità delle sentenze.

S'immaginò che i tribunali supremi potevano sostituire alla legge l'equità, e quindi sotto il pretesto di equità calpestare le leggi. Nella storia dei grandi Presidenti dei tribunali supremi è celebrato il nome di *Antonio Romano*, Presidente del Sacro Consiglio Napoletano, il quale si gloriava di levare a cielo la potenza dei giudici dei tribunali supremi col sostituire alla legge la equità: *Sunt enim, egli dice, supremi Consiliiarii judices aequitatis, et laxiores esse debent in judiciis definiendis quam judices inferiores, qui in omnibus tenentur sequi jura, et judicare secundum acta et probata, et debent cavere ab aequitatis pretextu, sed exactam legum observantiam attendere, uti legum executores. Judices autem majores non ita stricte adstringuntur sequi legum rigorem, sed super illum ex aequitate dispensare possunt: nam si potest judex supremus justis de causis non judicare secundum leges, tanto magis poterit secundum aequitatem. Aequitas enim suum locum habet in aula et concistorio Principis: idcirco tam Princeps, quam sacrum nostrum consilium quod Principem repraesentat, possunt uti aequitate contra jus scriptum, dixit P. ceses de Franchis Grammaticus, Regens Lanarius, Regens de Ponte, Jassonus, Consiliarius Pratus.*

Al rumore di tanti inconvenienti si levarono le voci dei grandi scrittori del secolo XVI. In quel secolo gli sforzi degli italiani furono rivolti a spargere nuova luce nell'amena letteratura, nell'erudizione, nelle antichità, nelle scienze speculative. Tutti questi rami dell'umano sapere concorsero a rendere amena ed a richiamare alla sua sublimità la scienza del diritto. Tal è l'origine della scuola storica fondata in Italia da *Andrea Alciato*, la quale preparò quella scuola erudita di Francia e di Olanda, che camminò sulle traccie del *Cujac*

cio, del Nood e dei due Gotofredi. Fu allora che si cominciò a gustare la vera teorica delle nullità, e man mano i lessicografi, cominciando da Brissonio fino a Vicat, esposero il vero senso di quelle nullità, le quali producevano l'effetto giuridico della inefficacia delle sentenze pronunziate contra *jus constitutum*. Conosciuta la separazione delle nullità delle sentenze, dalla ingiustizia delle sentenze medesime, fu facile al presidente Bouhier di stigmatizzare in Francia l'abuso dei tribunali supremi che sotto il pretesto di riparare una ingiustizia sostituiscono, sotto la maschera di equità, alla legge l'arbitrio. Dove saremmo noi, egli esclamava, se fosse permesso ai magistrati di preferire in giudizio ciò che essi immaginano di essere il più equo, a ciò che è ordinato dal legislatore? *Stulta videtur sapientia, quae lege vult sapientior videri.*

L'on. Collega Imbriani, in una delle precedenti tornate, citò opportunamente il Presidente Fabro nella sua opera *De erroribus pragmaticorum*. Questo grande scrittore è salutato qual *audacissimus interpretum* da quel Gian Vincenzo Gravina, al cui venerato nome esordisce il Presidente Montesquieu l'immortale opera sullo spirito delle Leggi. E poichè il Collega Mirabelli ha detto che a me è caro il nome di Papiniano, mi piace di ricordare con quanta forza il presidente Fabro, nella sua *Jurisprudentia papiniana*, insorge contro gl'inconvenienti della pretesa equità, che egli chiama *cecebrina*. Nè si dovrebbero dimenticare le auree parole del gran cancelliere D'Aguesseau nella sua Mercuriale sull'autorità del magistrato. Periglioso, egli diceva, strumento della podestà del giudice, ardito a formar giornalmente regole nuove, questa *equità* arbitraria fassi, se è permesso di così favellare, una bilancia particolare, ed un peso proprio per ciascuna causa. S'essa comparisce qualche volta ingegnosa a penetrare nell'intenzione segreta del legislatore, ciò è meno per conoscerla, che per eluderla: essa la scandaglia da nemico cavilloso, piuttosto che da ministro fedele: essa combatte la lettera con lo spirito, e lo spirito con la lettera; ed in mezzo a questa contraddizione apparente, la verità sfugge, la regola sparisce, ed il magistrato rimane l'arbitro.

Parmi di scorgere che il mio discorso non abbia convinto l'onorevole Panattoni. Ma non

voglio perdere la speranza di convertirlo, ricordandogli il nome di un illustre Italiano che al cader del secolo passato raccomandava a coloro cui, per l'altezza del grado e per dottrina, i destini della patria erano affidati, di doversi creare un tribunale che unicamente vigilasse alla custodia del diritto. Intendo parlare di Giuseppe Galanti, nome celebrato pei lavori statistici e pei suoi saggi politici. Egli scrisse il suo *testamento forense*, che per sua volontà non dovea esser pubblicato per le stampe. Ma un avvocato veneziano riuscì ad averne il manoscritto, e poté in lui più il pubblico beneficio, che la privata volontà del modesto autore; ond'è che un'opera sì grave fu mandata per le stampe in Venezia nel 1806, coi tipi di Antonio Graziosi.

Il Galanti rilevò coi più vivi colori gli abusi dei tribunali nel sentenziare sulle nullità delle sentenze, mescolandovi l'esame della ingiustizia delle sentenze medesime: epperò lasciò agli Italiani il seguente legato: « Son cose diverse, testava il grande uomo, sentenza *nulla* e sentenza *ingiusta*, come in un prete distingueremo sacrificio nullo da sacrificio sacrilego. Una sentenza giusta può essere nulla, ed una sentenza ingiusta può essere legittima e valida: ingiusta quando lede il diritto del litigante, nulla quando lede la legge espressa. La sentenza nulla, continua il Galanti, che sarebbe quella *contra jus constitutum*, non esiste, onde non passa mai in giudicato. La sentenza ingiusta, con gravame o senza, passa in giudicato. Or avviene che si confonde dai tribunali supremi la sentenza nulla e la sentenza ingiusta, e che sotto l'esterior colore di nullità si volle rachiudere la querela d'ingiustizia. A tali abusi ci sospinge *acerbum omnino genus judicii.* »

E noi Italiani possiamo ripudiare questa eredità? E l'onorevole Panattoni, versato nei buoni studi, e che è tanto desideroso di vera giustizia, potrà non commuoversi alle auree parole del Galanti? Potrà respingere un sistema che con tanto affetto è stato propugnato in Italia da un sapiente Italiano? Mi avveggo che le mie povere parole non hanno la forza di commuovere l'animo suo, ma per non lasciare intentato alcun mezzo, gli domando in grazia di ritirare il suo emendamento, e dirò con Cicerone: *magna a te gratia habenda est.*

Passo brevemente alla seconda parte del mio

dire, cioè a rispondere alle obiezioni di coloro i quali fan temere che col sistema puro di cassazione, la Corte di Cassazione senza alcun controllo verrebbe a formare una giurisprudenza dispotica. Se la tirannia avesse a temersi dalla Corte di Cassazione, beati sarebbero quei popoli che avessero la fortuna di non dover sottostare ad altra specie di tirannia.

Dal diritto son derivate le disputazioni del foro, e dalle disputazioni del foro è derivata la giurisprudenza, che è ausiliaria della legislazione. Nella grande opera della giurisprudenza, la quale si forma *post magnas varietates*, concorrono tutte le autorità del potere giudiziario, gli uomini del foro, i cattedratici e gli scrittori; e la indipendenza delle Corti di merito mantiene a freno la stessa Corte di Cassazione. La pubblica discussione, solennità dei giudizi, la critica severa degli atti del potere giudiziario contenuta nelle Riviste di giurisprudenza, contribuiscono a costituire quel salutare controllo alla suprema magistratura che volesse arrogarsi il potere di far monopolio della giurisprudenza. E per fermo, più di ottant'anni di esperienza hanno dimostrato in Francia ed in Italia, che nelle controversie più spinose del dritto, la fermezza delle Corti di merito ha esercitato tale salutare influenza, che la stessa Corte di Cassazione ha dovuto abbandonare la propria giurisprudenza. Se volessimo fare un rapido esame dei principali punti di giurisprudenza prevalsi sulla sostanza nelle Corti di merito e della stessa Corte di Cassazione, che non ha avuto difficoltà di rivenire dalle dottrine precedentemente ammesse, non la finiremmo giammai. Mi piace però di accennare taluni punti principali di controversie per giustificare la nostra proposizione.

Per fermo in Francia si disputò dal 1804 al 1825, se la regola che la collazione non si deve al legatario, abbia luogo quando il legatario riunisce la qualità di erede del testatore. La Corte di Cassazione di Parigi per venti anni decise di no; e per lo contrario le Corti di merito andavano in opposta sentenza, nè mancò il signor Ravez, primo Presidente della Corte d'Appello di Bordeaux, di scrivere una monografia in sostegno della massima prevalsa nelle Corti di merito. Qual fu la conseguenza di questa lotta pacifica? Che la Corte di Cassazione di Parigi, con decisioni a sezioni riunite del 6 luglio 1826, ritrattando la propria opinione si uniformò a quelle delle Corti di me-

rito; e questa nobile ritrattazione fu, al dir del Sirey, considerata come un grande avvenimento per la giurisprudenza.

In Napoli la Corte di Cassazione per molti anni riteneva in massima che l'azione possessoria nelle servitù discontinue, non fondata sopra alcun titolo, era ammissibile; ma i tribunali di merito, con una costante perseveranza, ritenevano la massima opposta. Fu nel 1848 che quella Corte Suprema di Giustizia a sezioni riunite piegò alle dottrine dei tribunali di merito.

Sulla quistione se il terzo possessore che ha acquistato come franco e libero il fondo enfiteutico, possa opporre la prescrizione decennale al dominio diretto pel pagamento del canone, la Corte di Cassazione ritenne la negativa; ma fu tale la fermezza delle Corti di merito, che quella di Cassazione dovette ritrattarsi.

E prima del 1° maggio 1862, epoca in cui furono introdotti nelle provincie meridionali i nuovi ordinamenti giudiziari, come chiuse la sua gloriosa carriera quella Corte Suprema di giustizia? Rendendo un omaggio alla costanza delle Corti di merito che erano in opposizione alla Corte Suprema in una gravissima quistione di diritto. Quella Corte Suprema avea per molti anni persistito nel rincalzo della massima, che le opposizioni ai quadri esecutivi per crediti dei Corpi morali, andavano soggette alla perenzione triennale, come qualunque istanza giudiziale, e le Corti di merito respingevano questa massima con nobile indipendenza giudiziaria. Ebbene: con decreto a sezioni riunite di aprile 1862, del quale ebb'io l'onore di essere estensore, fu rigettato il ricorso.

Questi esempi bastano a dimostrare che la giurisprudenza si riconduce alla sua vera missione dopo studi profondi e progressivi. I giuriconsulti, che sono i benemeriti operai che concorrono alla grande opera della giurisprudenza, hanno il dovere di sottoporre ad un esame critico le opinioni della Corte di Cassazione e delle Corti di merito, per ricondurre la giurisprudenza alla vera sua missione. Nei grandi paesi di Europa si pubblicano *Riviste critiche* di giurisprudenza, intese a scrutinare gli atti della magistratura, unicamente nel nobile fine di veder conservata la purità dei principii; e perchè non restasse falsato il sistema critico dalle penne di uomini inesperti, o dal veleno di biasimatori astutamente audaci, gli scrittori

ne sono magistrati di alto rango, distinti professori di diritto: cosicchè la magistratura, la cattedra ed il fòro compongono il tribunale conservatore della giurisprudenza, rilevandone gli errori che vi si potrebbero introdurre. Se arriveremo a vedere l'unica Cassazione in Roma, in quest'alma città nella quale dettarono responsi quei giureconsulti che con egual lustro fiorirono sotto la Repubblica e sotto i Cesari, non si potrà temere che la Corte di Cassazione perseveri pertinacemente negli errori.

In Roma la magistratura non potrà dimenticare che torna altamente ad onore di chi, riconosciuto avendo il proprio errore, muta parere. *Nemo doctus unquam mutationem consilii, inconstantiam dixit esse.* Non farebbe certamente torto ad una Corte l'errore in questa nebbia di terrena ignoranza; ma farebbe certamente torto la ostinazione a persistere nell'errore dopo che la verità si è presentata nell'ampio suo splendore. *Non est*, son parole di Seneca, *levitas a cognito et damnato errore discendere, et ingenuo fatendum est: aliud tenturi, deceptus sum.*

*Haec vero superbiae stultitiae perseverantia est. Quod semel dixi, quaecumque est, fixum ratumque sit.* E chi potrebbe per vero agognare alla umana infallibilità? E senza divergere dalle materie del diritto, mi piace ricordare che il gran Cuiaccio ha avuto la pazienza di rilevare le ritrattazioni di Papiniano, e Dionigi Gotofredo quelle degli altri giureconsulti romani.

Se non si è adunque per lo passato avuto a dubitare che la Corte di Cassazione ha senza preoccupazione riesaminate importanti questioni, riconoscendo il proprio errore, potremo dubitarne per l'avvenire ed in Roma? Sarebbe desiderabile che quando si dovrà inaugurare la Corte di Cassazione di Roma non si dimenticassero le belle e modeste parole che il Presidente della Corte di Cassazione di Parigi, Signor Desèze, pronunciava nel 5 novembre 1827 in occasione della riapertura di quella Corte: « Noi proclamiamo, egli diceva, facendone un dovere, che queste discrepanze di opinione non sono state mai un ostacolo a tutti quei sentimenti di stima, di giustizia, di confraternità, di confidenza che mai non debbon cessare dall'esistere tra magistrati che, comunque separati di paesi, di funzioni, di potere, vi-

vono tutti sotto l'impero dello stesso monarca e sono gli onorevoli servi delle stesse leggi.

« Senza sorpresa quindi, o Signori, abbiamo spesso osservato, ed anche nelle occasioni più notevoli non poche Corti Reali abbandonare volontariamente la propria giurisprudenza per seguir quella che la Corte di Cassazione avea stabilita; come del pari senza rammarico abbiamo veduto altre Corti emettere in diverse circostanze non meno importanti opinioni opposte alle nostre e perseverarvi malgrado delle nostre decisioni. È pure accaduto qualche volta che la Corte di Cassazione, penetrata dei motivi, coi quali si combattevano quelli che l'avevano indotta, non ha fatto veruna difficoltà di rivenire dalla opinione che dapprincipio avea emessa, per seguir quella delle Corti. Del rimanente, non sono questi sforzi che possono costar caro a' magistrati; non si può ad essi rimproverare di mettere del dominio nell'autorità, o della debolezza nella deferenza.

Essi non ci veggono per contrario che della dignità e della giustizia e riguardano alcune collisioni d'opinione siccome utili, siccome presentate dalla nobiltà e spesso proficue all'ordine pubblico.»

Il mio compito è finito. Spetta ora a voi, rispettabili Colleghi, di decidere sui due sistemi che vi sono stati presentati.

#### Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato, anche a nome del mio collega Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento e relativo alla costituzione di Consorzi per l'irrigazione.

PRESIDENTE. Do atto al Signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

#### Seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione.

Ha la parola il Senatore Caccia.

Senatore CACCIA. Tardi, e mio malgrado, mi è dato di prendere parte a questa gravissima discussione, la quale certo sarà memoranda negli annali del Senato italiano.

Il campo della discussione generale è chiuso, ed io non oserò fare in esso una escursione al punto in cui siamo, ed a fronte di due emendamenti. Però essendo stato preceduto dall'onorevole Senatore Miraglia nel combattere l'emendamento dell'onorevole Panattoni, mi limito a dire poche parole in opposizione all'emendamento dell'onorevole Perez.

Mi gode l'animo soprattutto che egli abbia dichiarato come la Terza Istanza non sarebbe stata istituzione da adottare. Questo ha potuto dire con profonda conoscenza, giacchè egli appartiene ad un paese, ove ancor son pochi anni che la Terza Istanza aveva funzioni speciali nelle cause di diritto ecclesiastico, e in relazione della istituzione della Monarchia Apostolica colà ancora si svolgevano quelle discipline dettate dal Re Alfonso. Il dotto preopinante conosco come laggiù era un sogno, un'illusione di ottenere una doppia conforme se non dopo cinque o sei sentenze; non vi erano giudici abbastanza onde comporre tribunali, e poter decidere una causa mercè la doppia sentenza conforme.

Così adunque quel valent'uomo rifuggiva dall'adottare il partito della Terza Istanza, e con piacere ho udito che egli ha rotto una lancia in favore dell'istituzione della Cassazione.

Io non do molta importanza alla parola Corte Suprema di Giustizia invece di Cassazione, quando la cosa che vuolsi è la stessa, l'onorevole preopinante nell'accettare l'istituzione in genere della Cassazione certamente diventa campione di essa contro coloro che l'hanno voluta combattere da tutti i lati, e precisamente dal lato che la Cassazione non offre una uniformità di giurisprudenza. Ma, o Signori, è ormai palese che coloro che a piena gola lanciano questa accusa, altro non fanno che scambiare la uniformità, con la più assoluta immobilità, col più feroce dommatismo. —

Essi non vogliono comprendere che il Magistrato deve seguire il progresso della scienza giuridica — che il Magistrato deve coltivare le scienze economiche, e quelle affini — che il Magistrato, scansando di piegarsi per smania di conformità ad un precedente responso già

chiarito erroneo, deve seguire i dettami della sua coscienza, e che quindi se la Cassazione per volger di tempo, per sviluppo di più profonde teoriche muta i suoi responsi, non attenda all'uniformità razionale, illuminata che debbono essi addimostrare.

Ma l'onorevole preopinante dopo avere accettato l'istituzione in genere della Cassazione, e così scartata la tanto ripetuta obiezione testè accennata, veniva ad un concetto che egli tenta giustificare dicendo che nella istituzione della Cassazione è d'uopo fare una radicale distinzione tra giudizi che concernono l'interesse de' privati e quelli che han riguardo all'interesse generale della giustizia.

Or poichè molte, anzi la maggior parte delle attribuzioni della Cassazione intendono all'interesse dei privati, io trovo ragione, egli testè diceva, che l'istituzione della Cassazione si rompesse in quattro congeneri istituzioni le quali ragionevolmente potrebbero, avvicinandosi ai litiganti, riuscire meglio, nel tornaconto dei privati stessi, ad attendere alla decisione de' ricorsi di cadauna regione.

Ma qui io prego l'onorevole preopinante a riflettere come egli si colloca inavvedutamente in una posizione molto difficile, e dà causa vinta a coloro che sono gli oppositori sistematici della Cassazione, per quanto essa non assicuri la uniformità de' suoi responsi.

Mi permetterà che io gli ricordi che l'uniformità di giurisprudenza è impossibile in astratto ed in concreto fra quattro Cassazioni situate in varie regioni, sottoposte inevitabilmente a differenti influenze, e forse forse attratte dalla loro vita precedente a ribadire tali sistemi, tali tradizioni che sono una difformità e, permettetemi la frase, che darebbero lo scandalo di una deplorabile scissura in uno de'tre Poteri dello Stato.

E direi di più che i cittadini litiganti, in vista di tal cozzare di responsi, di contraddizioni di giurisprudenza, muteranno i loro domicili, e planteranno le loro tende in quella regione ove ha stanza quella Cassazione che dice lecito e giuridico ciò che un'altra ha detto illegale, o vietato. Vedremo l'emigrazione dei litiganti, e sarà tutta una specialità di questa nostra Italia.

Ma ha pensato il preopinante quali disastrosi effetti verrebbero fuori dalle ripetute e

frequenti contraddizioni fra le quattro Cassazioni?

— Ne verrebbe la rovina del sistema, e noi che siamo convinti propugnatori della Cassazione, ci troveremmo in un mare veramente molto tempestoso e sarebbe difficile assai il giustificarcisi.

Consideriamo inoltre, o Signori, che le materie che vengono in oggi al giudizio della Corte di Cassazione sono molto diverse da quelle che venivano in altri tempi.

Una volta la Cassazione era chiusa nell'ordine veramente giuridico; non vi era altra materia innanzi a lei che le questioni civili e penali. Ma oramai la Cassazione è chiamata a giudicare molte altre materie, come sarebbero i giudizi in base della legge elettorale, della legge comunale e provinciale, delle leggi d'imposta e via dicendo, per cui ha davanti a sé un campo molto più svariato, e più vasto. Or da ciò evidente emerge, come sempre più sarebbero possibili le occasioni in cui si vedrebbero quelle difformità di responsi, che tanto abbiamo testè biasimato.

Io bramo ancora un poco seguire l'on. preopinante nella parte più ingegnosa del suo ragionamento per giustificare l'impianto di quattro Cassazioni. Egli ha distinto i giudizi che possono dalla Cassazione essere resi, in giudizi d'interesse sociale, ed in giudizi d'interesse privato.

A questa distinzione io mi oppongo: io non posso riconoscere dinanzi alla Cassazione giudizi d'interesse privato. Quando la Corte di Cassazione ha per sua missione di annullare le sentenze pronunciate in ultima istanza, nelle quali si sono ommesse o violate le forme di procedura prescritte sotto pena di nullità, o si sia violata, o falsamente applicata la legge, io non vedo in queste attribuzioni, o Signori, giudizi d'interesse privato; e innanzi questo odierno arcopago io non veggio che giudizi d'interesse generale, io non veggio che una continua e solenne ricerca se la legge sia stata violata o falsamente applicata dai Magistrati di merito, non mica nella causa di tale o tale altro cittadino, ma nella sentenza di ultima istanza. La missione della Cassazione sarebbe altamente offesa, o stranamente alterata, se compisse la tutela dell'applicazione della legge in tutt'altro interesse, che in quello della civile comunanza nel suo complesso.

Dove è dunque questa distinzione che mi si

mette innanzi di giudizi privati e di giudizi di interesse pubblico?

Io comprendo e concordo col mio. Collega preopinante che vi sono dei giudizi che riguardano diritti esercitati da classi intere di cittadini, invece che di singoli fra essi; ma sempre, o Signori, è la stessa missione quella della Cassazione, il tutelare l'esatta applicazione della legge. Rispetto alla legge nella materia tributaria, rispetto alla legge nella materia elettorale, rispetto alla legge nella materia di conflitti di giurisdizione, rispetto alla legge che concerne la proprietà privata, la successione di privati, le contrattazioni di privati: è sempre una legge, che, sovranamente imperando, deve essere rispettata da tutti. Adunque, quando si vuol dire che occorrono quattro Cassazioni perchè sia resa giustizia nell'interesse dei privati ci si dice cosa meno esatta, e che attentando alla missione della Cassazione adombra più presto un'altra serie di concetti. E difatti, l'onorevole preopinante, con una moderazione di cui io gli fo i più grandi elogi, è venuto a dire che il cessare delle quattro attuali Cassazioni offender potrebbe, o più presto arrecar potrebbe uno spostamento d'interessi molto grave.

Signori, egli è vero, io il proclamo, che molte delle leggi che abbiamo elaborato, e potremo elaborare, hanno avuto od avranno questo risultato di spostare degli interessi. Ma chi è quegli che in questa nostra Italia dove otto plebisciti hanno spostato il più grande degli interessi, l'autonomia delle regioni, dove la legge sull'istituzione della Corte de' Conti ha attribuito ad un unico magistrato i giudizi di più che 20 mila contabili, al certo più numerosi de' litiganti in tutte le Cassazioni, dove diverse leggi hanno unificato il contenzioso amministrativo, il servizio del Tesoro, l'amministrazione del Debito Pubblico, del Lotto, e via dicendo, chi sarà, io dico, in Italia, che per riguardi d'interessi locali esiterà un momento di approvare una legge quale è l'attuale che alfine in Roma, vera capitale d'Italia, viene ad unificare uno de' tre grandi poteri statutarie e viene ad attuare in Roma quel che soltanto in Roma poteva esser fatto e codificato, l'unificazione della Corte di Cassazione?

Grandi, immensi sacrifici sono stati consumati; ebbene, essi non sono stato un ostacolo, ma un battesimo di quella unità che l'Italia ha



voluto e vorrà come suo unico mezzo di vita nazionale.

Signori, io vedo l'Italia, e ne godo immensamente, percorrere una parabola ascendente di prosperità, di soddisfazione e di progresso, ma oggi mi sembrerebbe che se una legge da noi fosse approvata, la quale non conservasse l'unicità della Cassazione, ma sanzionasse la istituzione di 4 Corti di Cassazione, essa segnerebbe la fine della parabola non pure, ma il suo corso discendente. E dove ci arresteremo, senza che questo fatale esempio non si faccia strada nelle altre nostre istituzioni unificate, e forse ci potrebbe apparire quel tremendo spettro del regionismo dopo 13 anni d'immensi sacrifici durati per soffocarlo, ed irrimediabilmente seppellirlo!!!

Io credo fermamente che il Senato del Regno Italiano non ismentirà in Roma le sue patriottiche tradizioni oggi che è alla vigilia di sanzionare una legge, che completa l'unificazione legislativa già incominciata al 1866, e che nella nostra eterna Capitale deve essere promulgata.

Io vi domando, o Signori, il rigetto dell'emendamento proposto dal Senatore Perez.

Senatore PEREZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEREZ. Rendo grazie all'onorevole Senatore Caccia delle gentili parole che ha voluto usare verso di me; ed io, per dimostrarli che non insisto sul titolo di Corte suprema di giustizia, sono pronto a sostituire nell'emendamento, *Con te suprema di Cassazione*.

Le questioni poi che si riattaccherebbero alle attribuzioni della Corte, o per meglio dire, ai mezzi di annullamento delle sentenze, mi pare che non abbiano opportuna sede nell'esame che ora si fa dell'articolo 1. Sarà materia da trattarsi in seguito nella discussione degli altri articoli; quindi non intratterò il Senato su tale argomento. Soltanto m'importa di chiarire il senso delle osservazioni da me fatte in ordine ai danni che sarebbero provenuti dal concentrare in un'unica sede l'esercizio di tutte le attribuzioni della Cassazione. Parlai d'interessi profondamente perturbati, non in quel senso, che mi permetto di dire quasi volgare, dell'interesse, cioè, delle città dove hanno sede le attuali Corti. Questo è tal danno che di fronte, non dirò ai sacrifici, ma alle necessità subite dalle maggiori città per quell'antico sospiro

onde vollero la unità della patria, sarebbe ben povera cosa.

La questione io la vedevo, e la vedo, sotto altro aspetto, indipendente da questo: il grave disturbo dei litiganti; la ineguaglianza tra poveri e ricchi nella possibilità di fruire della giustizia; ed ho creduto che, quali pur fossero le attribuzioni da accordare alla Cassazione, gli è certo che in ogni causa che essa decide c'è interesse di parte, e talora gravissimo. Io reputava questo interesse preponderante, e tale che debba indurre il legislatore ad osservare anche nella costituzione di cotale magistrato quel principio di ragione e di dritto che vuole avvicinato quanto si può, e fin dove si può, l'ufficio del Magistrato a chi ha bisogno di ricorrere a lui.

Chiarito il senso dei disturbi e dei gravi inconvenienti che sarebbero derivati da quest'altro accentramento, mi resta di nuovo a dire brevi parole sopra la lamentata disparità di giurisprudenza. Su questo mi permetterò di richiamare l'attenzione dell'onorevole Senatore Caccia all'esperienza che abbiamo di sette anni, e non vedo davvero che la disparità sia stata cotanta da potersi veramente dire smisurata; tale da essere chiamata enorme di fronte a quella che presenterebbe l'unica Cassazione; quindi la importanza che si vorrebbe attribuire a questo motivo per concentrare in unica sede l'amministrazione della giustizia superiore, mi pare che cada.

La pluralità delle Cassazioni, così come nei 7 anni già scorsi (e notate che sono 7 anni di prova, come diceva, perchè una legislazione nuova per tutti è naturale produca varietà d'interpretazioni finchè l'uso e l'esperienza non l'abbiano resa familiare), se non è stata di sì gran danno all'unità della giurisprudenza, non è a temere che il sia col proceder degli anni.

In ordine al timore dell'onorevole Caccia, che la disparità di giurisprudenza farebbe sì che i giudicabili sottoposti alla giurisdizione di una Corte di Cassazione emigrerebbero per andare sotto altra giurisdizione, mi permetterò far notare che non abbiamo finora vedute di queste emigrazioni (che in fondo in fondo si neutralizzerebbero per reciprocità), si ch'è da sperare non si vedrebbero nemmeno quando si accettasse il mio emendamento.

E voglio concedergli che la disparità giunga a tale da commuovere il legislatore e l'uomo di Stato. Che interessa ciò al litigante? Egli

cerca giustizia, o quella che a lui par tale; e si dorrà se gli pare di non ottenerla. Ma quanto al sapere ciò che si pensa e si fa da altra Corte di Cassazione, è cosa che, come litigante, il commove ben poco.

Quindi non pare da questa disparità debbano uscirne que' lamenti che teme l'onorevole preopinante. Usciranno invece, e ben seri e reali, dalle maggiori spese, disagi ed impacci di cui sarà cagione il concentramento di questo ramo della giustizia. La copiosa ed erudita facondia dell'onorevole Miraglia mi ha sempre più confermato nel concetto che dalla pluralità delle Corti o Sezioni non siano a temere quei mali di cui si fa sì viva ed esagerata pittura; chè anzi in essa si ha uno di quei fattori concomitanti alla formazione d'una sana giurisprudenza, cui, secondo l'onorevole Senatore, concorrono magistrati, avvocati e scrittori.

L'unica obiezione che seriamente può farsi contro la pluralità delle Corti o Sezioni, sarebbe quella che nasce dal non potersi ammettere in talune materie divisione di giurisdizione, come quelle che non sono per loro natura ristrette all'ambito di un territorio. Ma precisamente l'onorevole Senatore Caccia citava quelle stesse materie che io nell'emendamento ho esclusivamente assegnato alla Sezione centrale. Dopo ciò, non mi resta che pregare il Senato a volermi concedere di sostituire alle parole *Corte Suprema di Giustizia* quelle di *Suprema Corte di Cassazione*.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Ho chiesto la parola allorchè ho inteso affermare che negli anni trascorsi dal 1866 a questa parte, non siansi verificate tra le quattro Corti di Cassazione tali divergenze e contrarietà da rendere necessario, da rendere urgente il presente progetto di legge.

Il mio compito è quello unicamente di dare qualche schiarimento al Senato sopra questo punto importantissimo, perchè convengo anch'io, che se non si fosse verificato finora alcun inconveniente, se non vi fossero state divergenze sopra punti di grave momento, convengo, dico, che gli interessi locali, i quali in questa questione vengono sempre innanzi, potrebbero per avventura trovare più facilmente un appoggio.

Signori Senatori:

Nel discorso di uno dei precedenti oratori io ho sentito fare un cenno di uno scritto dell'onorevole Consigliere Paoli, membro distintissimo di una delle quattro Corti di Cassazione, di quella cioè di Firenze, di quella Corte suprema che, secondo il presente progetto, non dovrebbe nemmeno rimanere in vita provvisoriamente, cosicchè la mia voce non può certamente essere sospetta nella presente questione.

Il Commendatore Paoli ha fatto uno studio particolare delle principali divergenze che si sono manifestate tra le quattro Corti di Cassazione del Regno nei primi tre anni posteriori alla promulgazione delle nuove leggi italiane.

Voi sapete che, per ricorrere in Cassazione, bisogna avere percorso il primo e il secondo grado di giurisdizione, cosicchè poche cause potevano essere portate dinanzi alla Corte di Cassazione nei primi tre anni che corsero dopo che i nuovi Codici vennero posti in vigore. Voi sapete altresì come non immediatamente dopo la promulgazione della legge si portino davanti ai Tribunali questioni che riguardano l'interpretazione della legge stessa, e generalmente passa un qualche tempo prima che nascano controversie sulle nuove leggi; e questo tempo deve aggiungersi a quello che è necessario per esaurire i due gradi di giurisdizione, prima di poter avere una sentenza della Corte di Cassazione. Quindi in quel primo triennio avrebbe dovuto essere molto raro il caso di discrepanza e di contrarietà fra le quattro Corti di Cassazione sopra le nuove leggi comuni a tutta Italia. Laonde le contrarietà avvenute nei primi tre anni possono servire di norma per far presumere il maggior numero di tutte quelle che succedessero dappoi e che succederanno nell'avvenire.

Il Commendatore Paoli ha pubblicato due scritti: uno sulle materie penali, l'altro sulla materia civile, nell'intendimento di far conoscere al paese la somma urgenza di mettere riparo ai gravi inconvenienti della pluralità delle Corti di Cassazione, e mostrare la necessità che, qualunque sia il sistema che si voglia adottare, sia questo adottato prontamente, perchè cessi il più presto possibile l'attuale stato di cose.

Egli ha dichiarato che si limitava a rilevare le sole discrepanze più importanti, e lo ha dichiarato con queste parole: « sceglierò tra le

*discordanze quelle soltanto che cadono su punti essenziali nell'una e nell'altra materia, (la penale cioè e la civile), in seguito delle quali, in verità, può dirsi che le condizioni del cittadino, sebbene retto dalla medesima legge, non sono eguali nelle diverse provincie d'Italia.»*

Se voi riscontrerete questi ottimi scritti del Consigliere Paoli, troverete nelle materie penali divergenze di ogni specie tra le diverse Corti di Cassazione; ne troverete in materia d'amnistia, in materia di libertà provvisoria, in materia della indicazione del nome dei reati, nella questione sul fatto principale; ne troverete ancora in materia di contravvenzioni, e così via via in altre materie penali.

Se dallo scritto del Consigliere Paoli sulla materia penale, passerete a quello sulle materie civili, troverete delle contraddizioni sulle forme stesse del ricorso e del contro-ricorso in Cassazione; ne troverete intorno al così detto travisamento o falso supposto, sul punto se vi sia o no luogo al ricorso in Cassazione per errori di tale natura; ne troverete intorno agli effetti del rinvio della Corte di Cassazione, nell'ammissibilità o no di nuovo ricorso contro la sentenza pronunciata dalla Corte di rinvio in conformità di quella pronunciata dalla Corte di Cassazione che ha fatto luogo al rinvio; ne troverete ancora intorno agli appelli in materia elettorale, perchè non vi è nemmeno uniformità sulle preture, se dalle decisioni dei Consigli comunali in tale materia si debba ricorrere alla Corte di appello, ovvero alla Deputazione provinciale. Troverete altre contrarietà intorno alla natura e agli effetti delle incompetenze dei tribunali civili e commerciali, cioè dei tribunali civili in materia commerciale e dei tribunali commerciali in materia civile; ne troverete sopra l'articolo 489 del Codice di procedura civile intorno alla reiezione dell'appello, quando l'appellante non presenti in tempo la sentenza e gli atti del primo giudizio; insomma troverete contrarietà in quasi ogni sorta di materie. E quel dotto magistrato ha conchiuso i suoi scritti con le seguenti parole:

«Soddisfatto così il compito che mi era proposto, parmi di aver raggiunto l'intendimento a cui mirava quando mi accinsi a questa rassegna, che fu quello di mostrare, come per alcune fra le principali discordanze, nate nella giurisprudenza delle quattro Corti di Cassa-

zione del Regno, rimanga offeso il principio della eguaglianza del cittadino davanti alla legge.

» Ed è questo un male a cui ognuno di leggeri comprenderà che fa d'uopo porre riparo con pronti, sapienti ed efficaci rimedi.

» Imperocchè io mi avviso che non sia da tollerarsi (o almeno da tollerarsi per lungo tempo), che, esempigrazia, un pretore, secondo le province nelle quali è mandato ad amministrare giustizia, abbia in una la giurisdizione di conoscere delle contravvenzioni finanziarie, ed in un'altra commetta eccesso di potere, se per avventura ne conosca e ne giudichi; — che sotto l'impero della stessa legge comunale le importanti e delicate questioni sulla capacità di un cittadino, ad essere elettore ed eligibile, si giudichino in secondo grado dalle Deputazioni provinciali in Piemonte e sieno invece deferite in secondo grado alle Corti d'appello nelle altre provincie del Regno; — che il soldato muti legislazione e competenza col mutare di stanza del suo reggimento, e se, eccedendo la consegna, commetta un reato, egli abbia ad essere giudicato dai tribunali civili in Palermo, ed invece per il reato medesimo venga giudicato dai tribunali militari in Firenze; — che, se un usciere sottoscrive, ma non scrive l'atto di notificazione del ricorso, ciò sia cosa indifferente nelle provincie di Terraferma, e sia ragione di insanabile nullità nelle provincie di Sicilia; cosicchè in una parte del Regno ad un cittadino soccombente per sentenza proferita in grado di appello, sia fatta abilità di sperimentare di nuovo, e forse con miglior fortuna, le sue ragioni, mentre in altre parti, perchè si trovi nella stessa condizione giuridica, è dura necessità di rassegnarsi alla sentenza. »

E così prosegue via via, per le diverse materie: « Certo, egli aggiunge poi, non ignoro che anco là dove la Cassazione è unica, le massime giudiziarie si modificano e si mutano; sia perchè la giurisprudenza, come la scienza, è progressiva; sia perchè è nella natura delle cose, che col mutare degli uomini mutino nell'identica questione i pareri; sia perchè finalmente anco lo stesso Collegio, anco lo stesso Magistrato può sentire nella sua coscienza il dovere di mutar opinione, quando, in seguito di nuovi studi e di nuove meditazioni, la opinione precedentemente avuta, gli appaia meno conforme alla legge e alla giustizia.

» Ma questo obietto non vale a scemare il pregio, il vantaggio della *unicità* della Cassazione (nella forma in che ora io ne ragiono), se pur non si voglia confondere la *stabilità* colla *unità* della giurisprudenza. Ed il male, che oggi soprattutto si lamenta, e che vien fatto chiaro dalla mia rassegna, non dipende dal difetto della *stabilità*, ma sibbene dal difetto della *unità*. Imperocchè, quando la massima di una sola Cassazione regge e governa tutte le controversie e le decisioni di tutti i tribunali di uno Stato, la eguaglianza de' cittadini non rimane alterata; e quando la massima muta, muta per tutti. »

Signori, noi abbiamo attualmente in campo questioni gravissime: abbiamo, per esempio, quella di sapere se, giusta il nostro Codice civile, possa il prete ammogliarsi. Ebbene, o Signori, supponete che due Corti di Cassazione si contraddicano (la cosa non è tanto ipotetica), ed avverrà appunto quella trasmigrazione di cui parlava l'onorevole Senatore Caccia, perchè mentre una Corte suprema avrà deciso che non è permesso al prete d'ammogliarsi civilmente, il prete cambierà residenza e prenderà moglie sotto la giurisdizione di un'altra Corte suprema.

Così nella quistione del giuramento in materia penale. In una parte d'Italia uno potrà dire io per la mia religione o per non aver religione, non posso giurare, e gli si risponderà: siete padrone di non giurare. Invece in un'altra parte d'Italia gli si risponderà dal Presidente: siete ad ogni modo in obbligo di giurare perchè così impone la legge a tutti i cittadini. In una parte la deposizione del testimone non giurato avrà valore, e in un'altra non ne avrà alcuno.

Questi e tanti altri gravissimi esempi, che è qui inutile aggiungere dimostrano che è assolutamente necessario, che è urgente che questo stato di cose abbia un termine.

Sarebbe assai meglio non avere alcuna Corte di Cassazione, anzichè averne parecchie, poichè almeno non si avrebbe il continuo spettacolo di sentir dire dalle Corti Supreme questo è bianco nell'Italia meridionale, questo è nero nelle provincie Piemontesi, questo è verde in altra regione, quando si tratti sempre della medesima legge.

Con queste deplorabili contraddizioni la fede dei cittadini nella giustizia, e il prestigio della

Magistratura si dileguano, e il giureconsulto al quale vien domandato un parere sul diritto di una persona, è obbligato anzitutto a chiedere: dove è il vostro domicilio, dove avete i vostri beni; poichè se appartenete alla tale regione, la legge è interpretata in un senso; se appartenete ad un'altra regione, è interpretata in senso opposto.

Io domando, o Signori, se questo stato di cose può ancora durare, e se è vero che l'esperienza abbia dimostrato non esservi alcun male a mantenere quattro Corti di Cassazione in Italia

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pasqui.

Senatore PASQUI. Prendendo per la prima volta la parola in questo augusto Consesso, sento il dovere di dichiarare che io non intendo di oppormi alla *unicità* della Corte di Cassazione, avente la sua sede principale in questa città; ma vorrei pur conservare le sedi subalterne, o aggregate, che dir si vogliono, le quali già esistono, nelle varie Regioni del Regno (ed altre ancora ove occorran): per i gravissimi riflessi già esposti dagli onorevoli Senatori Panattoni e Perez.

Nè da questo concetto mi distoglie il riflesso delle *discordanze* singolari di giurisprudenza, fra le sedi stesse, già verificatesi: saviamente poste in rilievo e raccolte dal mio onorevole Collega, il commendatore Paoli, e tanto opportunamente ricordate nel rispettivo loro assunto dagli onorevoli Senatori Borgatti, Poggi ed Astengo.

Perchè la causa di queste *discordanze* (necessario portato degli usi e dei costumi, e delle consuetudini volgari, popolari, curiali e giuridiche delle varie regioni nelle quali trovansi situate quelle Corti che il prelodato Collettore non si trattene dall'indagare) ben fu con occhio profondamente filosofico e sagacemente politico, veduta e indicata dall'illustre professore Serafini, nelle varie potenze e attitudini della mente italiana, irrecusabilmente derivanti, dalle condizioni geografiche di questa Penisola, che si sprolunga dai climi Nordici ai climi Africani.

E non ostanti quelle singolari *discordanze*, il valentuomo non dubitò di encomiare e dire *bellissima* la Giurisprudenza *indipendente* e originale delle nostre Corti: dove, a mano a mano, tu vedi fondersi lo scrupolo dell'interpretare, che è proprio del Settentrione d'Italia, e che

talvolta sospira verso la interpretazione autentica, con la libertà filosofica del Centro e con gli ardimenti e le eleganze del Mezzogiorno.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io sono dolente di dover prendere per la terza volta la parola in questa discussione; ma ho dovere d'ufficio di esprimere la mia opinione sugli emendamenti che sono stati presentati. Se non che la via essendomi stata già largamente spianata dai dotti e convincenti discorsi degli onorevoli Miraglia, Caccia ed Astengo, io posso restringermi a poche osservazioni.

Io comincio dal ringraziare l'onorevole Borghetti, per le sue franche e leali dichiarazioni; si direbbe che tra me e lui sia avvenuto in quest'occasione quel che avvenne ai due amici, che trovandosi in luogo oscuro, e credendosi nemici, avevano cominciato reciprocamente a combattersi; allorchè ad un tratto si apersero gli occhi e venne la luce: si riconobbero amici, e si abbracciarono.

Io voglio sperare che le nostre reciproche spiegazioni e dichiarazioni abbiano stabilita la concordia, e che non avremo più oltre a combatterci.

Ringrazio anche l'onorevole Panattoni delle dichiarazioni che egli ha fatte per togliermi quell'amaro che mi era rimasto dalle sue parole. Non di meno, mentre il principio del suo discorso mi faceva sperare che saremmo venuti a facilissimo accordo non solo nelle parole, ma anche nella sostanza della legge, eccoci pur troppo, nella conclusione, novellamente agli antipodi. Avevo cominciato a sperare questo accordo quando egli dicevasi contento che si allargassero d'alquanto i rimedi della revocazione, affinché i litiganti trovino soddisfazione ai loro diritti presso i giudici locali, e che nel tempo stesso si estendesse d'alquanto la competenza della Corte di Cassazione per farne anche una tutela e una salvaguardia ai diritti dei litiganti, senza però alterare la purezza dei suoi principii. Noi potevamo intenderci su questo terreno; perchè parevami che queste due modificazioni si potessero fino ad un certo punto conciliare coll'indole del giudizio di revocazione, e con la natura delle attribuzioni della Corte di Cassazione, alla purezza del cui istituto io ho tanto affetto, e forse maggiore di quanto ne mostrava l'onorevole Senatore Miraglia.

Ma nella fine del suo discorso l'onorevole

Panattoni è ritornato alla sua idea favorita, di avere cioè un magistrato che avesse una Camera nella sede del Governo, e altre Camere o Sezioni in parecchie parti d'Italia, che, a suo dire, sarebbero cinque, cioè le quattro esistenti oltre la centrale. E qui per verità io non so comprendere anzitutto perchè abbia obliato Milano e Venezia, perocchè se le Sezioni dovessero collocarsi nei diversi centri, non vi sarebbe ragione di non moltiplicarle secondo i bisogni dei litiganti, e non avvicinarle a loro ancor più!

Questo concetto pertanto dell'onorevole Senatore Panattoni si è riprodotto con qualche maggiore precisione dall'onorevole Perez, il quale ha presentato un vero controprogetto. Secondo questo, si istituirebbe una Corte Suprema in Roma, e si convertirebbero in Sezioni le attuali Corti di Torino, Firenze, Napoli e Palermo. La Sezione in Roma poi avrebbe oltre le attribuzioni comuni a tutte le altre, anche certe attribuzioni speciali in materia d'ordine e d'interesse più generale. Le Sezioni locali sarebbero vere Corti di Cassazione, ma non conoscendo di quelle materie speciali e più importanti che spetterebbero alla Sezione centrale, sarebbero Cassazioni inferiori, specie di succursali alla Cassazione centrale.

Riducendo in altre parole le cose al proprio loro nome ed alla nuda realtà, noi che ci siamo qui raccolti in virtù di un ordine del giorno del Senato col mandato e col proposito di formare un magistrato unico che soprintenda alla magistratura di tutto il Regno, invece di ridurre le quattro Cassazioni ad una, saremmo riusciti ad accrescerle a cinque. Sarebbe invero un grande acquisto dopo tanto discutere e per tanti giorni!

Prima però di dire quello ch'io penso intorno a questo progetto, io debbo osservare che non ho inteso di mover censura al concetto espresso dall'onorevole Perez nel suo precedente discorso. Solo mi pareva che nelle sue proposte vi fosse in verità una certa contraddizione. Le spiegazioni da lui date possono attenuare questa impressione, ma a mio giudizio, non la tolgono del tutto: Qual è infatti il suo concetto? La Corte di Cassazione, egli dice, si fonda sopra due concetti che si risolvono in due astrattezze, anzi (parmi proprio che abbia adoperata questa parola) sopra due *vanità*. La prima è la distinzione della questione di fatto dalla questione

di diritto, che dice essere impossibile, perchè il fatto è congiunto col diritto, e fa tanta sinistra impressione e reca tanto danno la violazione del fatto, quanto la violazione della legge: sono ingiustizie pari. Però l'onorevole Perez vorrebbe che questa Corte di Cassazione, o altro magistrato supremo che sia, annullasse le sentenze non solo quando trovi violata la legge, ma anche quando giudichi male estimado il fatto.

Quale mescolanza o scambio inesatto di idee, si racchiuda in queste proposizioni è stato già largamente dimostrato dall'onorevole Miraglia. Io accenno solamente alla distinzione fondamentale su cui il dotto senatore addusse sì copiosi argomenti. In ogni giudizio vi è un interesse, un diritto privato; *jus litigatoris*; e la legge tutela questo diritto col giudizio di prima istanza, col giudizio di appello, in taluni casi anche con quello di revocazione: se volete, aggiungete un secondo, un terzo giudizio d'appello, ecco tutto quello che la società può fare per l'interesse, pel diritto del privato. Ma oltre, anzi al di sopra di questo vi ha un interesse, un diritto più generale; l'interesse della legge che dev'essere tutelata contro gli errori e le usurpazioni del poterè giudiziario.

Se il magistrato potesse intendere ed applicare la legge a suo modo, allora noi avremmo bensì la legge scritta, ma l'avremmo indarno; poichè la legge parlata, la legge vivente, come diceva l'onorevole Tecchio, ricordando un passo di Cicerone, colle sue interpretazioni potrebbe mutare improvvisamente la legge scritta. E per fermo, Signori, la legge non è che una regola, un principio, una disposizione generale; regola, principio e disposizione che nei singoli casi vogliono essere concretati ed applicati. Ora se in questo lavoro di pratica applicazione il giudice, per errore o per arbitrio, dà alla legge un significato ed una interpretazione che non era nella mente del legislatore, e peggio se i molti giudici che sono in uno Stato, intendono ed applicano la legge in forma diversa, essi indubitabilmente non fanno se non sostituire la loro volontà privata a quella generale della legge, e da giudici tramutansi insensibilmente in legislatori, sostituendo alla autorità della legge quella dei loro pronunziati. Ora ad evitare appunto questo gravissimo dei mali è istituita la Corte di Cassazione, il cui mandato è di mantenere l'esatta osservanza

della legge e di richiamare alla loro esecuzione le autorità giudiziarie che se ne allontanano.

Ma lasciando da parte queste osservazioni, e ritenendo il concetto dell'onorevole Perez, è dunque, a suo senso, una vanità quella distinzione, tra la questione di fatto e la questione di diritto, su cui si fonda l'istituto della Cassazione. E una seconda vanità l'onorevole Perez ritrova nell'altro concetto della Cassazione, che è quello di intendere a mantenere l'uniformità della giurisprudenza, perchè la Cassazione (egli dice) muta continuamente i suoi responsi e le sue massime.

Ma se fosse vero che noi ci trovassimo a questo doloroso estremo e che il grande istituto della Cassazione non si riduca in sostanza che a quelle due vanità dell'onorevole Perez, non sarebbe egli una contraddizione stranissima il dire: conserviamo le quattro Cassazioni che già esistono; anzi aggiungiamone una quinta?

Mi permetta l'onorevole Perez, di ripetere che se effettivamente le cose stanno così come ce le ha rappresentate, la sua proposta di ieri e d'oggi, contiene la più strana contraddizione. Il miglior sistema da proporre sarebbe invece quello di sopprimere le Cassazioni tutte, per istituire un magistrato diverso.

Detto ciò, veniamo a considerare questo sistema di una Cassazione Centrale e di quattro Cassazioni locali, con attribuzioni speciali alla Cassazione Centrale, e attribuzioni più ristrette e limitate alle altre quattro.

Ma l'onorevole Perez, se il tempo glielo ha permesso, ha dovuto certamente vedere negli allegati da me presentati al Senato, che questa idea non è nuova, è già idea vecchia; disgraziatamente siamo invecchiati di sei anni da che si agita questa questione, e da che quell'idea comparve e fu formolata.

Nei quesiti che io proposi alla Commissione, e pei quali l'onorevole Borgatti mi accusava di contraddizione, io indicava appunto come una delle questioni da esaminarsi questa; se cioè vi fosse mai qualche temperamento da seguire per rispettare, per lo meno in via temporanea e provvisoria, gl'interessi locali nel tempo stesso che si costituisse un magistrato supremo unico per tutto il Regno. I quesiti notati sotto i numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 erano questi:

« 2. Il magistrato supremo del Regno sarà esso un tribunale di terza istanza, che giudi-

chi ad un tempo del fatto e del diritto, ed in questo caso quali temperamenti e quali modificazioni sarà d'uopo introdurre nelle leggi di procedura?

« 3. O vi sarà invece una Corte di cassazione istituita per l'esatta osservanza delle leggi e per conoscere delle sentenze delle autorità giudiziarie, col solo oggetto se siano o no conformi alla legge?

« 4. Questo tribunale di cassazione dovrà essere unico per tutto il Regno?

« 5. Potrà essere almeno diviso in sezioni stabilite in sedi diverse, le quali, rinnovandosi in ogni anno, possano ad un tempo avvicinare la giustizia ai litiganti e mercè l'avvicendamento stesso di coloro che le compiono, mantenere l'uniformità della giurisprudenza?

« 6. Ove la cassazione sia divisa in sezioni istituite in sedi diverse, ciascuna di esse avrà eguali attribuzioni, o ne verranno riservate alcune a quella che è stabilita nella sede del Governo, la quale sezione potrà considerarsi come il centro di tutte le altre?

« 7. Qualora la cassazione sia unica dovrà di necessità essere istituita nella sede del Governo e del Parlamento, o potrà meglio stabilirsi in altro luogo del Regno?

« 8. Se la cassazione sarà unica, l'unificazione dovrà essere ordinata ed attuata subito, o converrà meglio conservare per alcun tempo le Corti supreme attualmente esistenti, se non altro per risolvere gli affari pendenti e giudicare dei ricorsi che si riferiscono alle precedenti legislazioni? »

Or bene, quella Commissione eletta di uomini autorevolissimi, nella quale figuravano parecchi magistrati, avvocati e statisti italiani, opinò, meno due soli voti, che il supremo magistrato del Regno dovesse essere una Corte di Cassazione; opinò concorde che questa dovesse essere unica per tutto il Regno, e che dovesse aver sede ove risiede il Governo ed il Parlamento. Ritene soltanto che si potesse conservare provvisoriamente nelle città di Napoli, Palermo e Torino una Sezione temporanea di Corte di Cassazione; che queste Sezioni temporanee esercitassero nel rispettivo distretto le attribuzioni che nelle materie civili e penali appartengono alla Corte di Cassazione, meno certe questioni d'interesse più generale che erano deferite esclusivamente alla Corte

di Cassazione stabilita nella sede del Governo.

Ma sapete voi per quanto tempo, secondo la Commissione, doveva durare questo stato di cose? dovevano rimanere queste sezioni temporanee? Un solo anno!

Però, Signori, voi leggete nel progetto di legge preparato da quella Commissione l'articolo 1° dove è detto:

« È istituita nella Sede del Governo una Corte di Cassazione, destinata a mantenere in tutto il Regno la esatta osservanza delle leggi. »

E l'art. 7, ove si legge:

« Le attuali Corti di Cassazione sono soppresse. »

Poi sotto il titolo di *disposizioni transitorie* vi sono gli articoli 8, 10, 11 e 17 così concepiti:

« Art. 8. In ciascuna delle città di Napoli, Palermo e Torino è istituita una sezione temporanea di Corte di cassazione.

« Art. 10. Le sezioni temporanee esercitano nel rispettivo distretto le attribuzioni che nelle materie civili e penali appartengono alla Corte di cassazione creata colla presente legge, salvo le limitazioni seguenti.

« Art. 11. Spetta esclusivamente alla Corte di cassazione stabilita nella sede del Governo di conoscere:

« 1. Dei ricorsi per la cui decisione è prescritto l'intervento di quindici votanti;

« 2. Dei conflitti di giurisdizione tra corti o tribunali dipendenti da diverse sezioni staccate;

« 3. Dell'azione civile contro i funzionari dell'ordine giudiziario, nei casi deferiti alla Corte di cassazione dal libro terzo, titolo secondo, del codice di procedura civile, e in quelli di ricorso per annullamento di sentenze proferite nella stessa materia dalle corti d'appello;

« 4. Dei casi di ricasazione dei giudici e dei funzionari del Ministero pubblico; e dei casi di rimessione di causa da una ad altra Corte per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospizione;

« 5. Dei provvedimenti disciplinari attribuiti alla Corte di cassazione dalla legge sull'ordinamento giudiziario;

« 6. Dei ricorsi per annullamento di sentenze pronunciate tra privati e l'amministrazione dello Stato in materia:

« a) di contribuzioni di qualunque natura,

diritti di gabelle e altre imposte o tasse dovute allo Stato;

« b) di intelligenza ed esequimento di contratti di appalto di dette contribuzioni e tasse, e per somministranze e lavori d'ogni genere nell'interesse dello Stato;

« c) di esecuzione delle leggi e dei regolamenti sul catasto e sulle miniere;

« d) delle relative contravvenzioni;

« 7. Dei ricorsi in materia elettorale;

« 8. Dei casi di annullamento di sentenze sia civili, sia penali, promosso dal ministero pubblico nell'interesse della legge;

« 9. Di tutti indistintamente i ricorsi di qualunque natura che saranno presentati dal giorno dell'attuazione della presente legge in appresso.

« Art. 17. Le sezioni temporanee cesseranno un anno dopo l'attuazione della presente legge. »

Eppure benchè si trattasse di un solo anno e di un provvedimento che rispettava molti interessi, quel progetto è stato respinto tutte le volte che fu presentato al Parlamento.

Fu presentato dal Ministro De Filippo nel 1869 con allungare la durata delle Sezioni temporanee da uno a due anni; e non ebbe accoglienza. Fu presentato dall'onorevole Raeli nel 1870, estendendo la durata delle sezioni temporanee fino a tre anni; e non ebbe suffragi. Fu difeso da me nel 1871, come un mezzo di transazione; ed il Senato lo respinse, perchè disse che quella soluzione non era soddisfacente ai bisogni della giustizia, ed occorreva uscire una volta da questo stato transitorio, e costituire veramente un magistrato unico per tutta l'Italia.

Da qui l'ordine del giorno del 23 marzo 1871 nel quale, come si è più volte ripetuto, il Senato si espresse con queste gravi e perentorie parole: « Il Senato invita il Ministero a presentare non più tardi del principio della prossima Sessione parlamentare un progetto di legge per la istituzione di una Corte suprema di giustizia unica per tutto il Regno. »

Ora, Signori, dopo il voto dell'anno scorso con cui era respinto dal Senato, il progetto di una Corte di Cassazione Centrale con sezioni separate, vorrà il Senato medesimo dichiarare oggi che si debba tornare a quel sistema già prima condannato? E qual prestigio, permettetemi di dirlo, qual prestigio avrà innanzi l'autorità dei suoi pronunciati, se

dopo aver detto l'anno scorso al Governo: « No, noi non approviamo il vostro progetto di legge, perchè con esso non si costituisce una Corte unica per tutto il Regno, ma si conservano sezioni che non debbono rimanere; » si venisse poi quest'anno a dire al Governo, che si è uniformato a quel voto del Senato: ritirate il vostro progetto di legge, dove non vi sono sezioni, ritornate all'altro, a quello delle sezioni, che l'anno scorso è stato respinto? In verità sarebbe tale anomalia, tale enormezza (me lo perdoni il Senato) che non saprei come qualificare.

Del rimanente, egli conviene pure confessare che questo sistema di una Cassazione centrale con delle sezioni staccate, soprattutto quando non sarebbe un espediente provvisorio e temporaneo, ma un sistema definitivo e duraturo come lo propone l'onorevole Perez, avrebbe i medesimi inconvenienti che hanno le quattro Corti di Cassazione come oggi esistono, e forse anzi inconvenienti maggiori, perchè non pure manterrebbe quella diversità di giurisprudenza che è stata deplorata e che è una delle precipue ragioni per le quali vuolsi far cessare questo stato di cose, ma istituirebbe ancora una differenza di cause e di materie che urterebbe a quel gran principio della eguaglianza della giustizia.

E qui permettetemi che dichiaro non parermi esatto quanto disse l'onorevole Senatore Perez che i casi di difformità fra l'una e l'altra Corte siano pochi e di poca importanza.

Di già l'onorevole Astengo ha citato una lunga serie di divergenze verificatesi nel periodo de' soli primi tre anni da che sono state pubblicate le nuove leggi; altro se ne potrebbero citare. Or, per non ricordare che qualche esempio; si può egli tollerare che in un medesimo Regno, sotto la medesima legislazione, la divisione fra i fratelli si faccia in una maniera al di là del Tronto ed in altra maniera al di quà? Si può egli credere di poca importanza che in una parte d'Italia si creda peccaminoso sì, ma legalmente valido il matrimonio civile del prete, ed in altra sacrilego ed illegittimo? Che in una parte d'Italia si riconosca legittima una famiglia e si dia dritto di successione ai figli, in un'altra si tolga a questi sventurati figli della colpa fino il diritto agli alimenti?

Io non mi fo giudice di queste e di altrettali questioni gravissime; domando unicamente,



se questa discordanza di sentenze tra le Corti Supreme sia cosa tollerabile, o di poca importanza.

E se dalle civili passate alle cose criminali, vi pare, o Signori, di poco conto la divergenza, per la quale una Corte di Cassazione, per una forma violata, per la lettura, per esempio, d'un documento, per una parola mancante nella formola di un giuramento, annulli la sentenza di condanna, e l'altra rigetti il ricorso? Vi sembra cosa lieve e facilmente tollerabile che per una discrepanza di sentenze in una questione di diritto da una Corte si rigetti il ricorso e si mandi un uomo al patibolo, dall'altra si annulli la sentenza e si rimetta la causa ad altro giudizio?

Se non che si oppone e si ripete, che anche una Corte di Cassazione sola spesso muta le sue massime e le sue sentenze. Udite or ora con quanta difficoltà questo caso si verifica. Ma non è egli vero per lo meno che l'inconveniente sarà quattro volte maggiore con quattro Cassazioni? E qui notate, Signori, che le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Pasqui, lungi dal sostenere il suo concetto, ne sono la critica maggiore, o per meglio dire ne spiegano meglio la impossibilità.

Egli infatti attribuisce le discrepanze dei giudicati, non già a colpa de' giudicanti ma alla forza delle cose, agli usi, alle tradizioni curiali, alle consuetudini locali. Ebbene: sono appunto questi usi, queste tradizioni, queste abitudini locali, che egli riconosce così prepotenti, che bisogna togliere per costituire una magistratura che abbia usi, consuetudini, tradizioni, sentimenti non più locali, ma nazionali. Ed il mezzo migliore per riuscire a questo grande scopo è appunto quello di dare all'intera magistratura un capo unico che invigili con regola uniforme alla osservanza delle leggi.

Egli è vero che la Corte di Cassazione, anche unica, varia tal volta nei suoi pronunziati. Questi indubbiamente si risentono di quelle condizioni di tutte le cose umane, che è di vivere nel tempo, e d'improntare da questo i suoi progressi e la sua mobilità. Lo studio più maturo di una questione può cangiarne la risoluzione: il progresso stesso della scienza del diritto può consigliare una interpretazione più sapiente, un'applicazione più saggia di una disposizione di legge. Ma tutto questo quando è fatto da una Corte unica non prende carattere locale;

è uniforme per tutto lo Stato, e mantiene quell'unità nel progresso, che lungi dall'essere difetto, è uno de' precipui pregi del sistema di Cassazione. Se non altro, il mutamento sarebbe generale ed operativo per tutti, e vi sarà un periodo di tempo nel quale una massima generale regolerà la giurisprudenza di tutta Italia, ma sarà finito per sempre il male gravissimo che nel tempo istesso una massima prevalga in un punto, e la massima opposta in un altro.

Ma io ho detto che quel sistema di una Corte centrale con delle sezioni locali peggiorerebbe piuttosto anzichè migliorare il presente sistema, perchè stabilirebbe una disuguaglianza di giustizia e di attribuzioni affatto intollerabile. E per fermo, Signori, a prescindere dalla condizione inferiore o poco autorevole che si farebbe con questo sistema alle sezioni locali; io domando quale differenza mettete Voi fra questioni d'interesse generale, e questioni d'interesse particolare, quando tutte han fonte nella legge, e sempre deve giudicarsi; non d'altro che della violazione della legge? Vi saranno dunque leggi che si possono più o meno impunemente violare? E secondo quella distinzione, se si tratta, per esempio, di questione di tasse, di contribuzioni, d'intelligenza ed eseguitamento di contratti d'appalto, sarà questione d'interesse generale e sottomessa alla magistratura centrale; e non sarà lo stesso se si tratta di una questione successoria? Se si tratta di pagare più o meno un'imposta, è questione che spetta alla Sezione centrale; e se si tratta di vedere se una proprietà sia mia o di un altro in forza di un contratto di diritto civile, sarà questione di poca importanza, che si giudica in modo diverso? Ma perchè mai siffatta differenza?

Ma v'ha di più. Tra le questioni deferite alla Corte centrale, secondo l'onorevole Perez, v'è quella delle competenze. Ebbene, se si tratta di stabilire quale sia il giudice competente, sarà mestieri ricorrere alla Sezione centrale; e quando poi si tratta di vedere se il giudice competente ha giudicato bene o male, in conformità della legge o contro; se ha condannato bene o male l'accusato alla pena di morte o alla pena perpetua; se ha bene o male risolto a chi per legge spetti un patrimonio e simili, allora sarà questione di importanza minima che la si lascia alla varia estimazione delle Sezioni specia-

li? Singolare sistema di contraddizioni che peggiorerebbe, anziché migliorare, il sistema attuale, e che io son certo non può essere approvato.

Non dirò parola del nome da darsi al supremo magistrato, perocché parmi aver tutti convenuto dover conservare quello di Corte di Cassazione, che meglio risponde alle sue attribuzioni, e che è appunto quello col quale è designato in tutta la nostra legislazione, e nella maggior parte delle legislazioni civili di Europa.

La questione vera, o Signori, sta in questo: Si vuole un magistrato unico, una Corte di Cassazione unica, che abbia giurisdizione sopra tutta la magistratura italiana; ovvero si vogliono più Corti, o quell'ò che vale lo stesso, più Sezioni locali e staccate dalla medesima Corte?

Questa questione si risolve sostanzialmente in quest'altra: Volete, voi, mantenuta nello Stato l'unità della legislazione, e l'uniformità, notate, non dico già l'immobilità, ma l'uniformità della giurisprudenza contro le inevitabili divergenze delle interpretazioni giudiziarie, e la possente influenza delle tradizioni e degli usi locali? Volete una magistratura italiana diretta e guidata nelle applicazioni della legge da un unico magistrato supremo? Ovvero vi contentate che la legge, in apparenza una per tutta la Nazione, sia in realtà difforme da un luogo all'altro, secondo la varietà degli usi e dei costumi, secondo le tradizioni e le scuole diverse di coloro che l'applicano; e che la magistratura, mancante d'una regola e di una divisione comune, rimanga disgiunta e dislegata, locale e regionale, anziché veramente nazionale e italiana?

Ecco, Signori, la gravissima questione che risolverete col vostro voto. Togliendo alla magistratura il magistrato unico che sia a capo di essa, Voi le togliereste unità di norma e di direzione; Voi manterreste per ciascuna regione una giurisprudenza disforme, informata a tradizioni e consuetudini locali, la quale non solo farebbe lentamente, ma infallibilmente perdere il beneficio di una legge a tutti comune, ma, io lo temo fortemente, allenterebbe ancora, con la varietà del diritto, i legami di connessione e d'omogeneità dello Stato.

Io comprendo, Signori, quanto dolore deve costare alle città che sono state per tanti anni

sede delle Corti di Cassazione ed ai nobili rappresentanti delle dette città, a veder cessare questi supremi tribunali di giustizia, che erano abituati a mirare con venerazione, a rispettare con fiducia, come giudici e tutori dei loro diritti e delle loro ragioni. Io comprendo non solo questo dolore, ma lo sento; lo sento più di tutti, perchè son magistrato appartenente ad una fra le più cospicue di queste Corti.

L'onorevole Poggi mi fece rimprovero nel suo eloquente discorso del *grido di dolore* che disse aver io emesso, nella Relazione, per la Cassazione di Napoli. Ebbene; io non mi smentò, nè mi vergogno di quel grido di dolore: *Homo sum et humani nihil a me alienum puto*. Lo confesso: il voto che domando al Parlamento, mi costa uno dei più amari dolori della mia vita; ed io non voglio affettare sentimenti che non ho, o fare, fuori di tempo, facile pompa di eroismo e di sacrificio. Io dico le cose quali le sento nell'animo; se non le dicessi, mi si leggerebbero in viso, tanto è franca ed aperta la mia fisionomia. Ma mi renda giustizia l'onorevole Poggi, io non sono stato egoista nel mio dolore; parlai non solo di Napoli, ma di Firenze, di Palermo, di Torino; non accennai a Roma ed alla Rota Romana; perchè in verità mi è parso che Roma non avesse nulla da compiangere se al vecchio, comunque illustre ordine della Rota Romana, viene a sostituirsi quello nuovo ed ampissimo della Corte di Cassazione. E se rincalzai un poco le mie parole per la mia Napoli, lo feci per divenire alla medesima conclusione che Voi, onorevole Poggi, presentaste al Senato. Lo feci per dire che se a malgrado quelle care e lunghe memorie della mia travagliata e affannosa vita, era costretto a domandarvi la cessazione di quella Corte, era prova che in me il convincimento della ragione vince l'affanno del sentimento, e che perciò, mettendo ognuno da banda i sentimenti che l'interesse o l'affetto locale può ispirargli, ci dessimo la mano per compiere questo ultimo sforzo, questo ultimo sacrificio locale, che è la unificazione giudiziaria, più importante forse e più efficace di tutte le altre.

Si, o Signori, io sono profondamente convinto che questa unificazione sia una ineluttabile necessità. Io son convinto che la magistratura in Italia non può riprendere quel carattere di autorità e di grandezza che è dovuto all'alto suo ufficio, se non si raccoglie e riunisce in un centro comune che la regoli e la rappresenti. Io son

convinto che quando al diritto storico, al diritto consuetudinario, al diritto locale si è, per la natura stessa delle cose e della nostra politica condizione, sostituito il diritto codificato, un codice comune a tutta la nazione, sia divenuta necessità egualmente ineluttabile confidare la custodia di questo codice, l'osservanza di questo diritto ad un magistrato unico, il quale con norme uniformi ne invigili la eguale applicazione da un estremo all'altro d'Italia. Io sono convinto che uno dei primi vincoli dell'unità di una nazione è l'unità del diritto e l'uniformità della giustizia, e che perciò uno dei più grandi pericoli che potrebbe correre l'unità nazionale, sarebbe quello di un diritto e di una giurisprudenza regionale. Io son convinto che nessuna cosa può riuscire tanto utile al consolidamento delle nostre istituzioni quando il vedere qui, a Roma, allato al Governo nelle cui mani è il potere, sedere la Corte di Cassazione italiana, alla quale è affidata la tutela del diritto e la difesa delle leggi per tutti e contro tutti.

Ebbene, o Signori, se Voi, che avete fatti tanti sacrifici per ricostituire questa grande nazione, per rifare l'Italia, trovate troppo grave il compiere quest'ultimo, che è pure il coronamento dell'edificio, rigettate il progetto. Ma se volete che l'unità d'Italia si raffermi e si consolidi coll'unità delle leggi e l'uniformità del diritto, compilate questo ultimo atto, e sanzionate il progetto di legge che vi è stato presentato.

(*Vicissimi segni d'approvazione*).

Senatore PEREZ. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Le ricordo che ha già parlato due volte; e la prego di attenersi al solo fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dichiaro che non ho inteso pronunciare parola che potesse offendere alcuno; non ho inteso alludere a persona.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Perez.

Senatore PEREZ. L'onorevole Ministro non aveva bisogno di questa dichiarazione, perchè nel suo discorso è stato, come sempre, cortese, ed ha cercato di attenuare quanto più era possibile la censura di ciò che gli è parso doversi respingere, o biasimare.

Non insisterò molto sull'appunto di contraddizione, che mi si fece. Dirò soltanto poche parole. Nell'idea enunciata da me, che cioè debbasi ammettere come mezzo di cassazione

non solo l'errore di diritto, ma anche quello di fatto; voi potete vedere, sì, una modificazione della Cassazione; ma certo non tale, che si tramuti in *Terza Istanza*; giacchè ho dichiarato che io limitava la facoltà del conoscere l'errore di fatto col divieto di nuova istruzione, dovendosi stare al processo quale era avanti il giudice che pronunciò la sentenza.

Quindi sarà forse una Corte di *Revisione* che risulta dal mio concetto, non però una *Terza Istanza*. Non è la pura Cassazione francese, ma qualche cosa di mezzo fra la *Terza Istanza* e la Cassazione. Per altro, non è di ciò che occorre parlare per ora, giacchè non intendo pregiudicare monomamente siffatta quistione, che troverà sede più acconcia quando si parlerà delle attribuzioni della Cassazione.

Ed ora dirò qualche cosa intorno alla difformità di giurisprudenza che si vuol presentare deplorabile, mostruosa, intollerabile solo quando si tratti di più Sezioni. Ma fra le due difformità di giurisprudenza, dell'una, o delle più Corti, la quistione riducesi a questo: è a darsi maggiore importanza a quella che accade nello spazio, o a quella che accade nel tempo? V'ha chi commovesi alla prima soltanto, e vi dice: È egli possibile tollerare che la stessa disposizione di legge *al di quà del Tronto* sia applicata d'un modo, e d'altro modo *al di là*? Ed io rispondo: Vi par tollerabile che la stessa disposizione di legge *oggi* si debba applicare d'un modo, e *domani* d'un altro? Davvero non so perchè si debba essere tanto sensibili a questa difformità che segue nello spazio, e non a quella che segue nel tempo. Se qualche cosa ci fosse a notare sui maggiori danni dell'una o dell'altra, direi che riesco men biasimevole, no, dico meglio, men meritevole delle cure del legislatore, la divergenza che avviene per ragione di spazio. Se in una regione infatti prevale una massima nell'applicare una disposizione di legge, il cittadino di quella trova in essa una norma sicura per saper come saranno regolati i suoi dritti, sia qualunque la massima diversa od opposta adottata in altra regione. Ma quando esso veda che oggi i suoi dritti sono apprezzati d'un modo, domani d'un altro, si genera la incertezza e il danno che ne consegue.

Signori, è inutile dissimularlo; dall'una e dall'altra parte vi sono inconvenienti....

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

Senatore PEREZ. E dacchè l'uniformità che si

pretende, è impossibile, tutta la questione riducesi ad adottare quel sistema che ne presenti di meno, e che offra mezzi migliori a poter riuscire, nei limiti del possibile, all'uniformità. E qui torno a dire che la difformità derivante da pluralità di Sezioni appresterebbe elementi maggiori e più fecondi criterii alla scelta della interpretazione migliore e più certa: perchè quella varietà derivando dalla varietà delle scuole degli attuali grandi centri giuridici, darebbe miglior materia di studi a colui che solo in ultima analisi può far cessare, (come e quanto si può) la difformità, che sempre deriva da incertezza del testo: ed è il legislatore colla sua autentica interpretazione.

Mi sia ora permesso rispondere a talune parole che potrebbero per avventura parere non senza relazione alla proposta che ho avuto l'onore di presentare.

Si è parlato del dolore che sentono necessariamente coloro che appartengono alle Città dove siedono attualmente le Corti di Cassazione, che si vorrebbero far cessare. Quanto a me ho dichiarato e dichiaro apertamente che non ho mai guardato da questo mediocre punto di vista la questione. Potrò ingannarmi, ma l'ho guardata sempre nell'interesse, che certo non è municipale, perchè di tutti gli italiani; nell'interesse del miglior comodo dei litiganti, della più facile ed equa amministrazione della giustizia: cose tutte che sono ben altro che un egoistico interesse di municipio.

Udii porre anche in antitesi l'indole dell'attuale insigne magistratura che siede nelle varie Corti di Cassazione, con quella che siederà nell'unica che si vagheggia sedente in Roma.

Fu detta *regionale* la prima, *italiana e nazionale* l'altra.

Ma, Signori, i magistrati che applicano la legge italiana, sol perchè l'applicano in una località che non sia la capitale, e non su tutto il territorio del Regno, cessano forse d'essere magistrati italiani?

Dunque noi non abbiamo pretori italiani! Non abbiamo giudici di tribunale italiani! Non abbiamo Consiglieri d'appello italiani! ma ne abbiamo solo dei *municipali*, dei *circondarziali*, dei *provinciali*!

Mi perdoni il Ministro, ma questo mi pare un equivoco di parole. E stia sicuro che sono e saranno italiani quant'altri mai i Consiglieri

che seggono nelle varie Cassazioni, o che sederebbero nelle ideate Sezioni.

Quanto al difetto di uniformità, già dissi abbastanza; ed ora aggiungo che, dove fosse accettato il principio dell'unica Cassazione distinta in Sezioni locali, potrebbesi nella legge che dovrebbe esplicitarlo, trovare il mezzo di ricondurre la varia giurisprudenza a quella unità che si possa.

Queste Sezioni non sarebbero tra loro separate dalla muraglia della China; e si può nella legge ideare qualche modo perchè si intendano, si illuminino a vicenda, e portino quel concorso di lumi giuridici, di cui l'onorevole e dottissimo Miraglia ha fatto parola come di una necessità per la formazione d'una buona e sana giurisprudenza.

Quanto a' temuti inconvenienti cui si è accennato circa la disparità di pronunzia sopra materie di generale interesse, vi si potrebbe ovviare coll'estendere le attribuzioni della Sezione Centrale.

Voglia finalmente il Senato permettermi che per non lasciarlo sotto l'impressione di quella lettura che fece l'onorevole Astengo, io contrapponga un'altra brevissima lettura d'un brano di un opuscolo, giuntomi ora, scritto da un magistrato, da un sostituto Procuratore Generale, d'autorità forse non inferiore a quella che l'onorevole Astengo invocava in suo pro.

In quest'opuscolo leggesi: « Sin dai primordi dell'istituzione della Cassazione in Francia s'era fortemente dibattuta la questione se la legittima de' figli fosse parto di eredità; e se rinunziata a questa, il figlio donatario potesse ritenere la legittima, imputandola nella donazione, e cumulandola colla quota disponibile.

*Al 18 Febbraio 1818 la Corte di Cassazione fu di parere: non potersi cumulare la riserva e la disponibile; ma la imputazione della donazione doversi fare esclusivamente nella quota disponibile. Agli 11 agosto 1829 la Cassazione tenne ad un altro sistema: imputare prima nel donato la quota di riserva; indi, se eravi di bisogno, anche la quota disponibile. Ai 17 maggio 1843 essa ammise completamente il cumulo. Però le Corti d'appello contrastarono sempre quest'ultima giurisprudenza, e resisterono alla Corte di Cassazione; mentre questa alla sua volta annullò sempre que' giudicati sino al 1862; quando a' 27 no-*

tembre 1863 la Corte RESOLATRICE muta nuovamente la sua giurisprudenza, e ritorna alla primitiva del 1818!

Così la vita più lunga d'una Cassazione, quella della francese, non è stata sufficiente per fermare la giurisprudenza sua propria sopra un punto di diritto che presenta appena qualche difficoltà. E dopo quarantaquattro anni d'abbandono della prima sua giurisprudenza, e dopo di avere oscillato nell'intermedio tempo con vari sistemi, ritorna alla prima giurisprudenza, e non si può essere ancora sicuri se vi persisterà.

Non dirò altro, e credo che queste parole saranno abbastanza eloquenti per distruggere l'impressione prodotta dalla lettura dell'altro opuscolo.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Stavo pensando, nell'udire le dotte parole dell'onorevole Perez, se la mutabilità della giurisprudenza, che egli crede essere un male, sia propria solamente della Corte di Cassazione unica, e non ugualmente propria delle quattro Corti di Cassazione.

Ora pare a me che ciò che egli chiama un male, e che per me non lo è, perchè la mutabilità della giurisprudenza è necessaria per non persistere in un errore, quando si riconosce che errore vi fu, pare a me, dico, che la mutabilità di giurisprudenza si verifichi in ciascuna delle quattro Corti di Cassazione, come si verifica nella Corte unica.

Per conseguenza, col sistema attuale, abbiamo quadruplicato il male notato dal Senatore Perez. Se questo è un male per la Corte Suprema unica, lo è egualmente per ciascuna delle quattro Corti ora esistenti, e sta come uno a quattro. Ma nel sistema delle quattro Corti di Cassazione abbiamo inoltre l'altro male; che non abbiamo nel sistema della Corte suprema unica, quello cioè di avere contemporaneamente (e qui sta il vero male), di avere, dico, contemporaneamente e costantemente, sia per causa di tradizioni diverse, sia per causa di studi diversi, sia per altre ragioni, una giurisprudenza che si contraddice, la giurisprudenza di una Corte di Cassazione che combatte quella di un'altra Corte.

Quindi mi pare che le ragioni dell'onorevole Perez, se potrebbero addursi per abolire il si-

stema di Cassazione, non possano addursi per mantenerne quattro.

Quanto all'osservazione fatta che tutti i giudici indistintamente sono italiani, risponderò che, sebbene tutti i giudici siano egualmente italiani, pure, quando in ogni regione manterrete una Corte suprema di Cassazione, e questa Corte avrà le sue massime e la sua giurisprudenza diverse da quelle delle altre Corti supreme, il giudice italiano di diritto diventerà un giudice regionale di fatto, perchè egli nel pronunciare le sue sentenze si atterrà alla giurisprudenza di quella Corte di Cassazione sotto la di cui giurisdizione dovrà amministrare la giustizia. Avrete in sostanza dei giudici italiani, che renderanno giustizia regionale.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola....

Senatore PANATTONI. Domando la parola per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Sono stato invitato da quell'egregio e dottissimo Collega che è il Senatore Miraglia a far atto di conversione, aderendo alle cose che egli tanto gravemente andava discorrendo. E per verità se questa fosse materia nella quale potesse ammettersi la duttilità dell'opinione, io vorrei far questo sacrificio sopra l'ara del merito, che è quella dell'onorevole Miraglia. Peraltro, quando egli mi oppone il rispetto dovuto alla distinzione tra il *jus litigatoris* e il *jus constitutionis*; di certo mi farà il favore di ricordarsi come questa distinzione ricevuta, ormai ed accettata da tutti, entrò pure fra le basi del mio discorso.

Se egli spera poi di convertirmi esponendo i difetti di quella equità che troppo abbondò negli antichi tribunali supremi, e che talvolta produsse rilassatezza e varietà di giurisprudenza, mi farà il favore di ricordarsi che questo, il quale era pure il difetto delle Terze Istanze, fece sì che di esse io non fossi caldeggiatore, almeno in quell'assetto che prima avevano.

Quanto poi a raccomandarmi il principio di non transigere colle nullità, che è principio tanto sacro, e per cui, dove trovisi violato il rito e la legge, bisogna che le sentenze si ritengano come non avvenute, io sono tanto concorde con lui che, appunto per questo, io ammetto l'istituto supremo della Cassazione.

Ammiro adunque la dottrina dell'onorevo-

l'issimo Commissario; malgrado che dubiti se l'autorità dei Presidenti e del *Fabro in Papi-nianum*, e del testamento che Egli citò, non quadrino forse troppo agli ultimi termini della nostra discussione.

Avverto poi alla squisita intelligenza dell'onorevole Miraglia, che giova considerare in questo punto come diversifichi il mio sistema da quanto è stato detto dai veri oppositori al progetto. Ho sentito infatti proscrivere le reduplicate Cassazioni, ed è stato anzi detto che queste reduplicate Cassazioni creerebbero la difformità costante e la disuguaglianza del trattamento giuridico, e prenderebbero l'aspetto del regionalismo. Ma io spero che coloro i quali hanno rigettata codesta proposta, avranno presente che appunto per questo io ho mirato a fare la Corte suprema unica, e se vuoi dire, anche una Cassazione (perchè poi della parola non dobbiamo troppo preoccuparci), Corte suprema la quale abbia le sezioni sue come membra di un corpo unico, abbia un primo Presidente ed un Procuratore generale; abbia una gerarchia omogenea di Presidenti di Sezione e di Avvocati generali; abbia modo di riunione e di intelligenza per l'armonia delle opinioni: e così, senza concentrare il servizio in un punto solo a danno dei giudicabili, possa bensì concertare la maniera d'intendersi ed avere una certa uniformità di sistema e di dottrine.

Io vorrei che infine fosse fatta giustizia, o che si provasse il mio torto, cosa che non fecero nè il Guardasigilli nè la Commissione; se pur la verità non esigesse che fosse riconosciuto, che tutti gli sconci spariscono nel mio sistema, e che si evitano perfino i regionalismi e le divergenze delle quali ho sentito, e non ingiustamente, a lamentarsi i preopinanti.

Vero è che circa le divergenze sulle quali parlò l'onorevole Astengo, e sulle quali scrisse il valente Consiglier Paoli, devo dire che si esagera la portata del suo lavoro, e lo affermo inquantochè ho testè avuto comunicazioni con lui. Credo dunque potere assicurare, che a quell'egregio uomo non ripugna che si concilii la divisione dei servizi, inquantochè egli brama soltanto la unicità dell'istituto, affinché cessi l'autonomia delle varie Cassazioni, e che le divergenze nel sistema di giudicare non si presentino numerose, come accadde negli ultimi tempi.

Non dirò poi, nè lo crede lo stesso rispettabile

Paoli, che si schivino tutte e per sempre le varietà dei giudicati: perchè ciò è quasi impossibile, e non lo dissimulava neppure l'onorevole Senatore Astengo.

La varietà non si eviterà mai, neppure quando con danno e lamento degli interessati, avrete concentrato tutto in un corpo, ed in un sito solo. Unificate, sì, affinché sia difficile che si disgreghino i sistemi giudiziari, e non si abbiano multiformi e varie giurisprudenze; ma per unificare non vi è bisogno di spogliare le popolazioni e le località interessate.

Dunque, riconoscete che nel mio concetto non si deve temere di regionalismo; perchè non si tratta di Cassazioni poste in diverse regioni. Nel mio sistema non si deve temere neppure la sbrigliatezza che poteva avere ciascuna Corte di Cassazione, perchè ritenevasi separata, indipendente ed autonoma.

Io concepisco la Corte Suprema unica, con alla testa l'istituto che si chiama Cassazione; concepisco che sia poi diviso in sezioni, non funzionanti nello stesso ovile, ma che unificate come corpo si riuniscano annualmente e possano conferire. L'efficacia delle sezioni riunite farà in modo che l'andamento della giurisprudenza non presenti divergenza tanto esagerata; e che riducasi a giusti limiti il movimento di un istituto Supremo qual è la Cassazione per la legge e per l'ordine pubblico.

Signori si può ritenere che il progetto di legge, così modificato, sarà bene accolto e riuscirà; ma persuadetevi, il vostro eccesso d'unicità non è consentito da molti di coloro i quali discutono ragionevolmente la materia: e non dissentono poi, anzi lo riprovano tutti gli interessati, ed i contribuenti, cioè coloro che debbono essere serviti nelle cose di giustizia. Vi raccomando, onorevoli Colleghi, quest'ultima considerazione.

D'altra parte si possono avere diverse opinioni circa le forme secondarie; sono divisi i giuristi intorno all'organamento della Magistratura, e sul modo di comporre un Corpo Supremo: ma la esorbitanza del concentramento niuno saprebbe sostenerla; vi prego di non convertirla in legge.

Che poi questa Corte Suprema si dovesse chiamare di giustizia, non è un'invenzione mia; l'inventò nel 1866 la Sotto-Commissione, appunto nominata allora dallo stesso Guardasi-

gilli che siede ora a quel banco. Un tal concetto fu condiviso anche dal Senato nella deliberazione del marzo 1871.

Vorreste voi stessi recederne adesso? Signori, mentre io non dubito della lealtà di quelle dichiarazioni che avete fatto in proposito, e della quale prese atto l'onorevole Senatore Borgatti, non oso recedere dalla formula che il Senato adottò. Deliberino i Colleghi, qui presenti del Senato, ma variare un ordine del giorno non può dipendere da me.

Dopo tutto ciò, chiudo questa mia franca dichiarazione, dicendo che mi rassegnerò soltanto ai voti della maggioranza; ma per impulso di convinzione, ed in faccia all'aspettativa del paese, io non ritiro le mie proposte. Ringrazierò per altro e mi associerò a chi volesse migliorarle in prò della giustizia.

Dandomi una spiegazione colla gentilezza sua solita, l'onorevole Relatore ha avvertito che egli non era del parere di Schmerling relativamente a quel dualismo che il prefato Ministro ammetteva nell'istituto di Magistratura Suprema, immaginato in Austria. Anch'io vo d'accordo col Relatore meritissimo, perchè l'istituto di Schmerling era la terza istanza con la sovrapposta Cassazione. Ma io di terza istanza non ho parlato: unicamente propongo che, o si chiami Corte di Giustizia, o anche di Cassazione, non si concentri smodatamente con danni gravi e con ragionevole scontento.

La Corte Suprema non perda i vantaggi della Cassazione centrale: abbia delle Sezioni, che seggano in varie località; ma come corpo unico che ha membri uniti da colleganza omogenea; un corpo che mosso da uniforme indirizzo, non può recare confusione nella giurisprudenza. Invece esso porterà grande vantaggio nel servizio pubblico: e sarà ben accolto dalle popolazioni. Per esse, e non per gara di concetti o per smania di centralità, è istituita l'amministrazione della giustizia e la custodia dell'ordine e della legge.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta l'emendamento?

Senatore **TECCHIO, Relatore.** La Commissione dichiara di persistere nel progetto ministeriale, colle lievi modificazioni che furono da essa portate all'articolo 1, e che furono già accettate dal signor Ministro.

I discorsi pronunziati in proposito, e quelli soprattutto degli onorevoli Miraglia, Caccia, e Astengo renderebbero inutili ogni altra parola.

Solamente noi crediamo che, quando si volessero istituire sezioni, delle quali sotto vario nome hanno parlato gli onorevoli Panattoni e Perez, sarebbe assolutamente distrutta l'idea di quella unicità che fu pronunciata e cresimata dal Senato col suo ordine del giorno 23 marzo 1871.

Fu già detto più volte, che il Senato ha bensì voluto lasciare impregiudicata ogni altra questione, ma quanto a quella della unicità, la volle sciogliere e l'ha sciolta colle parole che oramai non occorre ripetere.

**PRESIDENTE.** Allora si dovrebbe passare alla votazione degli emendamenti; ma avverto nuovamente il Senato che gli emendamenti, quali furono presentati, non si possono mettere ai voti in una sola volta, perchè abbracciano l'insieme del progetto di legge e son piuttosto il concetto fondamentale di una nuova legge che non una modificazione o surrogazione dell'articolo 1.

Prego quindi gli onorevoli Panattoni e Perez a formulare i loro emendamenti per quella parte sola che si riferisce all'articolo 1 della legge.

Senatore **PEREZ.** Secondo me, il mio emendamento sarebbe il primo articolo di una legge che dovrebbe informarsi al principio che ha per base l'unicità conciliata colla pluralità.

**PRESIDENTE.** Le faccio però osservare che il suo emendamento non modifica soltanto l'articolo 1, ma ha relazione anche cogli articoli 8 e 9.

Leggo l'emendamento Perez riportato alla prima parte dell'articolo 1°:

« È istituita una Suprema Corte di Cassazione del Regno, distinta in Sezioni, l'una delle quali centrale, con sede in Roma, e le altre nelle città di Torino, Firenze, Napoli, Palermo.

» Sono convertite in Sezioni della Suprema Corte di Cassazione del Regno le attuali Corti di Cassazione esistenti nelle ultime quattro delle indicate città, con giurisdizione sui territori che rispettivamente saranno loro assegnati dalla legge sull'ordinamento giudiziario. »

Rileggo l'art. 1° come sta nel progetto della Commissione:

#### TITOLO I.

##### *Della composizione e delle attribuzioni della Corte di Cassazione.*

« Art. I. La Corte di Cassazione ha sede in Roma.

» Essa è composta di un primo Presidente, di tre Presidenti di sezione, di quarantadue Consiglieri, di un Procuratore generale, di tre Avvocati generali e di sette Sostituiti Procuratori generali. La Corte ha un Cancelliere e dieci Vice-Cancellieri; l'Ufficio del Pubblico Ministero un Segretario e un Sostituito Segretario.

» Entrerà in funzione il 1° gennaio 1873. »

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Mi pare che nei giorni andati alcuno de' nostri Colleghi avesse domandata la divisione di quest'articolo per la votazione.

PRESIDENTE. Sì, l'onorevole Senatore Corsi, ma ora non è presente.

Senatore SCIALOIA. Se non è presente chi la domandò, la domando io; perchè l'emendamento Perez ha relazione colla prima parte dell'articolo, che dice: « La Corte di Cassazione ha sede in Roma. » Questo primo articolo contiene tre cose: la proclamazione dell'unicità della Corte; il nome di Cassazione; l'indicazione della sede in Roma. A questo triplice concetto n'è contrapposto un altro, ed è quello dell'onorevole Perez: l'unicità astratta, la divisione concreta; quindi non più una Sede in Roma unicamente, ma tante sedi, e poi abbandonato il nome di Corte di Cassazione per pigliare quello di Corte di Giustizia. Ciò, mi pare, sarebbe un capovolgere il concetto della Commissione.

Ripeto adunque che l'emendamento Perez parmi debba esser contrapposto alla prima parte dell'articolo primo della Commissione.

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'emendamento Perez abbraccia tutto l'articolo.

La divisione dell'articolo si farà quando verremo alla votazione dell'articolo stesso; ora si deve votare sull'emendamento Perez.

Prego anche all'onorevole Panattoni a voler formulare il suo emendamento a questa parte dell'articolo.

Senatore PANATTONI. Come emendamento io proponevo soltanto che, quanto alla denominazione della Corte suprema si aggiungessero le parole esprimenti le di lei qualità: dicendo cioè « Corte suprema di Giustizia e di Cassazione », perchè in tutti i suoi atti la Corte non cassa sempre, fa anche giustizia.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Non accetta.

PRESIDENTE. Questa non è questione solo di

nome, è questione di sostanza; perchè ella propone anche altre variazioni...

Senatore PANATTONI. Per questo, dico francamente che non posso accettare nè il 1° nè il 2° articolo.

PRESIDENTE. Contrapponga allora un articolo suo al primo.

Senatore PANATTONI. Non saprei proporre altro emendamento che quello di dire che nella Corte suprema vi saranno quattro o cinque sezioni staccate.

PRESIDENTE. Allora si metterà prima ai voti l'emendamento Perez; prego intanto il Senatore Panattoni a voler redigere il suo.

Senatore PANATTONI. Se l'onorevole Presidente crede di farlo, metta pure ai voti l'emendamento Perez, che è più largo.

Senatore VACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA. Ho chiesto la parola per confermare una dichiarazione che già ebbi l'onore di fare in Senato, allorchè, dovendo venire in discussione il disegno di legge sul riordinamento giudiziario, fu sollevata una questione relativa all'argomento che ora trattiamo. Io ebbi allora a dichiarare che ragioni di convenienza attinenti alla mia posizione d'ufficio, ed il mio individuale apprezzamento mi suggerivano il partito della perfetta astensione in questa grave discussione.

Sono rimasto fedele al mio proposito nella discussione generale; non me ne allontanerò nella discussione degli articoli e nella votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Leggo la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Senatore Perez per metterla ai voti:

« È istituita una Suprema Corte di Cassazione del Regno distinta in Sezioni, l'una delle quali centrale, con sede in Roma, le altre nelle città di Torino, Firenze, Napoli e Palermo.

» Sono convertite in Sezioni della Suprema Corte di Cassazione del Regno le attuali Corti di Cassazione esistenti nelle ultime quattro delle indicate città, con giurisdizione sui territori che rispettivamente saranno loro assegnati dalla legge sull'ordinamento giudiziario. »

Chi approva questa prima parte dell'emendamento Perez, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Ora passeremo alla votazione dell'articolo...

Senatore PANATTONI. Prego l'onorevole Presi-



dente a dar lettura dei tre primi paragrafi del mio emendamento che si riferiscono a quest'articolo. Io li ho già trasmessi al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Ma con questo ella intende emendare tutto l'articolo.

Senatore PANATTONI. Sì, tutto l'articolo.

PRESIDENTE. L'emendamento Panattoni non ha bisogno di essere appoggiato, perchè fa parte del primo che ha presentato. Lo rileggo.

« È istituita nel Regno una Corte Suprema di Giustizia e di Cassazione.

» A capo di essa sta un primo Presidente.

» Essa è divisa in Classi e Sezioni. »

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Allora resta l'articolo.

Il Senatore Scialoia insiste nella domanda di divisione?

Senatore SCIALOIA. Certamente.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Borgatti ha la parola.

Senatore BORGATTI. Pregherei l'onorevole Presidente a dirmi se ora si tratta di votare l'intero articolo primo, perchè io avrei a fare qualche dichiarazione, ed anche una proposta sulla seconda parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Il Senatore Scialoia ha appunto domandata la divisione.

Senatore BORGATTI. Allora mi associo al Senatore Scialoia, e sulla seconda parte dell'articolo mi riservo la parola.

PRESIDENTE. Come vuol dividere l'articolo l'onorevole Scialoia?

Senatore SCIALOIA. Mettendo ai voti prima il solo paragrafo: « La Corte di Cassazione ha sede in Roma. »

PRESIDENTE. Allora metto ai voti questa prima parte dell'articolo 1°: « La Corte di Cassazione ha sede in Roma. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo la seconda parte.

« Essa è composta di un primo presidente, di tre presidenti di sezione, di quarantadue consiglieri, di un procuratore generale, di tre avvocati generali e di sette sostituti procuratori generali. La Corte ha un cancelliere e dieci vice-cancellieri; l'ufficio del pubblico ministero un segretario e un sostituto segretario.

» Entrerà in funzione il primo gennaio 1873. »

La parola è al Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Antico e costante avversario della istituzione del Pubblico Ministero, come è stata importata dalla Francia in Italia, non posso lasciar passare questa circostanza, siccome non ne lasciai passare giammai alcuna altra nel corso della mia carriera parlamentare, senza fare qualche dichiarazione e qualche riserva.

Ma non farò solo dichiarazioni e riserve; farò ancora una proposta.

Io non intendo, o Signori, di sollevare ora la questione sull'istituzione del Pubblico Ministero, giacchè comprendo che una questione siffatta tornerà più opportuna nella discussione dell'altro progetto di legge sulle riforme all'ordinamento giudiziario.

Qui dirò soltanto che il Pubblico Ministero, com'è stabilito nella nostra legge, che l'ha tratto dalla legge francese, è uno dei mezzi onde si volle incatenare la Magistratura al potere politico; o in altri termini, accentrare la istituzione giudiziaria in tutto il sistema dell'ordinamento interno.

Di qui la ragione per la quale in una delle passate sedute io diceva che i funesti effetti delle istituzioni francesi dovevano esserci di opportuna lezione.

E poichè uno degli oratori, che parlarono dopo di me, parve meravigliare che io facessi dipendere l'ordinamento giudiziario dall'ordinamento amministrativo; e disse, se ben ricordo, che l'una cosa non ha che fare coll'altra; così io mi permetterò di ripetere anche una volta che tutte le istituzioni interne si collegano fra di loro, e sono coordinate sempre ad un unico sistema di diritto pubblico interno.

Il grande errore della Francia sta appunto in ciò, che tutte le interne istituzioni sono troppo assorbite ed accentrate in un potere unico; il potere politico od amministrativo.

A conforto di questa mia opinione citerò un'opera non sospetta, perchè scritta da un Magistrato francese, noto per la sua devozione al governo imperiale, e perchè fondata sui rapporti annuali dei Primi Presidenti e dei Procuratori Generali: è l'opera del Poitou « *La liberté civile et le pouvoir administratif en France* » pubblicata a Parigi nell'anno 1869.

Sapete, o Signori, a quale conclusione viene il Poitou? A questa; che la magistratura in

Francia non è più una istituzione; è un ramo della burocrazia generale: i magistrati non sono più se non impiegati del Governo come tutti gli altri, dominati anch'essi principalmente dalla propria carriera e dalla smania dell'avanzamento e della *croce*.

Nelle provincie dell'ex-Regno delle Due Sicilie la istituzione del Pubblico Ministero aveva il pregio di essere meno dipendente dal potere esecutivo. Ma colla legge francese, locchè è quanto dire colla legge nostra, il Pubblico Ministero è l'organo del potere politico presso la Magistratura. E questo è ciò che non può e non dev'essere ammesso in uno Stato retto a forma rappresentativa.

Ma per ora io mi limiterò alla questione particolare degli Avvocati Generali; e guarderò il Pubblico Ministero unicamente dal lato, dirò così, gerarchico.

La ragione dell'ordine gerarchico del Pubblico Ministero in Francia sta tutta in quel concetto, proprio dell'ordinamento generale di quel paese: la *simmetria* il *parallelismo*.

Laonde voi vedete al fianco dei Primi Presidenti delle Corti i Procuratori Generali eguali ad essi per il grado e per lo stipendio; al fianco dei Presidenti di sezione gli Avvocati Generali; al fianco dei Consiglieri i Sostituiti Procuratori generali, mantenuta sempre la uniforme corrispondenza di grado e di stipendio.

Questo parallelismo fu in parte, in parte piccola se volete, infranto nella nostra legge giudiziaria: in essa non esistono gli Avvocati Generali presso le Corti d'appello. E quando il Governo nostro, per i poteri avuti nel 1865, tentò di ristabilire presso le Corti d'appello gli Avvocati Generali, fu universale il grido di disapprovazione, e bisognò lasciar cadere inadempiuto il Decreto Reale relativo agli Avvocati Generali.

Cotesta unanime disapprovazione dimostra davvero che in Italia la pubblica opinione si è già pronunciata unanime contro la istituzione del Pubblico Ministero. E poichè l'egregio Relatore della nostra Commissione ricordò la Commissione così detta *dei Quindici*, nominata nell'altro ramo del Parlamento, la quale ebbe a Relatore, nel 1866, l'onorevole Correnti ora Ministro, e la ricordò siccome argomento della pubblica opinione in favore della *unica* Cassazione, mi si permetta di ricordare anch'io quella Commissione, alla mia volta, come ar-

gomento contro il Pubblico Ministero. La Commissione dei Quindici propose, se pure me ne ricordo esattamente, niente meno che di restringere l'ufficio del Pubblico Ministero alle sole materie penali.

Uno dei paesi d'Europa che, dopo l'Italia, ha più largamente imitata la Francia nella legislazione civile e negli ordini interni, è il Belgio. Or bene, nel Belgio si comprese che la simmetrica corrispondenza di grado e di stipendio, fra i funzionari del Pubblico Ministero e la Magistratura Giudicante, era cosa incompatibile colla dignità ed indipendenza della Magistratura. E colla legge del 20 maggio 1845 e del 17 maggio 1863 fu ivi riordinata la gerarchia del Pubblico Ministero per forma che i funzionari del Pubblico Ministero sono in massima inferiori di grado e di stipendio, avuto riguardo all'ordine gerarchico della Magistratura Giudicante.

Quindi, per la detta legge, venne stabilito che presso la Corte di Cassazione vi fossero soltanto degli Avvocati Generali, i quali però non solo non sono corrispondenti nel grado e nello stipendio ai Presidenti di Camera, come in Francia e da noi, ma restano inferiori di grado e di stipendio perfino ai Consiglieri; locchè val quanto dire che presso la Corte di Cassazione del Belgio non vi hanno veramente Avvocati Generali.

Presso le Corti d'appello vi ha nel Belgio un primo Avvocato Generale, il quale mantiene, per la legge del 1863, la corrispondenza di grado e di stipendio col Presidente di Camera; ma gli altri Avvocati Generali hanno grado e stipendio inferiori a quelli dei Presidenti di Camera.

Non parlo nè della Prussia nè dell'Austria, dove il Pubblico Ministero tiene costantemente grado e stipendio inferiore a quello della Magistratura.

Nel tribunale supremo di Berlino il Procuratore Generale, che è il primo funzionario del Pubblico Ministero in quel Regno, percepisce uno stipendio corrispondente a quello del Vice-Presidente del tribunale supremo medesimo.

Ora, signori Senatori, riservando la questione, dirò così, di principio generale e fondamentale del Pubblico Ministero, mi limito a dimandarvi che vogliate approvare il mio emendamento, col quale chieggo per ora l'abolizione dell'ufficio di Avvocato Generale presso la Cassazione.

Udite che fu unanime ed universale la disapprovazione, quando lo stesso ufficio si volle ristabilire presso le Corti d'Appello, e bisognò lasciar passare dimenticato il Decreto, onde cotesto impopolare ufficio era risorto. Evitiamo adunque di rendere impopolare questa legge che stiamo discutendo, e mostriamo al paese che anche questo ramo del Parlamento, il quale per proprio carattere deve procedere più cauto nelle innovazioni, sa però anch'esso, ora come sempre, fare ragione alle innovazioni quando sono richieste da una vera, savia e costante opinione del paese.

Occorre appena che io dichiaro che i benemeriti personaggi, che ora coprono cotesto ufficio di Avvocato Generale, e che lo hanno illustrato coi loro pregi personali, nulla debbono perdere per la soppressione dell'ufficio stesso. Saranno essi adoperati, con maggiore profitto dello Stato, nei gradi più eminenti della Magistratura o della Gerarchia Amministrativa.

Propongo pertanto che nella seconda parte dell'art. 1° siano tolte le parole: *di tre Avvocati Generali*.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal Senatore Borgatti è appoggiato.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

La parola è al Senatore Caccia.

Senatore CACCIA. Io voleva solamente far osservare che queste parole dell'articolo 1° *entrerà in funzione il 1° gennaio 1873* potrebbero dar luogo ad un grave inconveniente. Tutti sanno a quali vicende possono andare incontro le leggi nella loro discussione.

Dovendo questa essere discussa nell'altro ramo del Parlamento, potrebbe essere in qualche parte emendata e corretta, e quindi ritornare in Senato o prolungarsi la discussione in guisa che non potesse andare in esecuzione al principio del 1873.

Domando alla Commissione se, in considerazione di ciò, non credesse esser meglio di non fissare questa data così positivamente.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Faccio osservare all'onorevole Senatore Caccia che la Commissione per ora non può dargli spiegazioni in proposito perchè in questo momento la discussione verte solamente sulla seconda parte dell'articolo e non sulla terza, ma che la Com-

missione stessa ha già fatto i suoi riflessi su questo proposito, e quando verrà in discussione la terza parte dell'articolo, si riserba di esprimere la sua opinione.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Mi permetto di avvertire che il secondo capoverso di cui si tratta, pregiudica questioni che debbono essere risolte più tardi.

Qui si stabilisce il numero dei funzionari; ma, secondo che si ammetterà la Sezione dei ricorsi, o no, questo numero può andar soggetto a modificazioni. Vorrei quindi che questo secondo capoverso fosse messo ai voti dopo che sia stata decisa questa questione; come pure il terzo, il quale incomincia colle parole: *Entrerà in funzione, ecc.*: insomma quanto rimane ancora da votare dell'articolo primo.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione aderisce alla proposta sospensione.

PRESIDENTE. Siccome la proposta dell'onorevole Imbriani è pregiudiziale, la pongo ai voti prima di quella del Senatore Borgatti.

Chi è d'avviso che la seconda parte dell'articolo primo debba riservarsi per essere votata a suo tempo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passeremo all'art. 2. Lo rileggo.

« La Corte di Cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le autorità giudiziarie che se ne allontanano. Essa non giudica del merito delle cause, ma delle sentenze se siano o no rese conformemente alla legge. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 3.

« La Corte di Cassazione annulla le sentenze pronunciate in ultima istanza, nelle quali si siano omesse o violate le forme della procedura prescritte sotto pena di nullità, o si sia violata o falsamente applicata la legge. Annulla per gli stessi motivi i provvedimenti dati in ultima istanza in affari di volontaria giurisdizione. »

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Chiederei spiegazione intorno ad un dubbio, che mi sarebbe sorto alla lettura di questo terzo articolo, e che forse avrebbe potuto trovar miglior luogo all'articolo secondo.

Le spiegazioni e dichiarazioni, che bramerei di ottenere dall'onorevole Commissione e dall'onorevole Guardasigilli, potrebbero, fino ad un certo punto, chiarirlo.

Il dubbio è questo: si è detto nell'articolo secondo che la Corte di Cassazione non conosce del merito delle cause; ma delle sentenze.

Poi nell'articolo 3, che ora è in discussione, si parla e delle sentenze e de' provvedimenti in affari di volontaria giurisdizione.

Potrebbe nascere il dubbio, e di questo vorrei essere chiarito, se la Corte di Cassazione, riguardo ai provvedimenti in materia di giurisdizione volontaria, conosca anche del merito, e se quindi l'articolo secondo significhi una limitazione.

Io non credo che questo possa essere l'intendimento dell'onorevole Guardasigilli, che aveva fatto la proposta, nè della Commissione, che l'accettò.

Tuttavolta sarebbe opportuno che, introducendosi tal distinzione, venisse anche questo dubbio interamente chiarito e tolto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non era nella mente del Ministro allorchè propose la legge, certo poi non era nella mente della Commissione, che la Corte di Cassazione dovesse avere facoltà di conoscere del merito, allorchè trattasi di provvedimenti di volontaria giurisdizione.

L'art. 2° determina quali sono le attribuzioni generali della Corte di Cassazione, e perciò la voce *sentenza* è ivi adoperata nel suo significato generalissimo. Siccome però si era fatta quistione se effettivamente la parola *sentenza* comprenda anche i provvedimenti di volontaria giurisdizione, così per rimuovere e risolvere la quistione, si aggiunse nell'art. 3: *annulla per gli stessi motivi (cioè di pura violazione di legge) i provvedimenti dati in ultima istanza, in affari di volontaria giurisdizione.*

I provvedimenti sono dunque equiparati alle sentenze in quanto sono deferiti alle attribuzioni della Corte di Cassazione.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io aveva domandato soltanto una spiegazione, e questa che venne data corrisponde anche alla mia opinione. Era un dubbio che poteva sorgere. Sicuramente non possiamo vincolare l'azione dei Magistrati i quali dovessero pronunziare sopra questi atti, ma l'interpretazione è così piana che credo non produrrà alcuna difficoltà nella giurisprudenza.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Nel progetto che stiamo discutendo vi è una disposizione secondo la quale molto opportunamente, a mio avviso e di molti miei Colleghi, si allarga il giudizio di rinvocazione. I risultati che si otterranno da quest'allargamento sono noti a tutti e sono di un'utilità incontestabile. Siccome però, io credo che non si sia stabilito un allargamento sufficiente, e che ci sieno altri casi in cui meglio convenga deferire al giudizio di rinvocazione che al giudizio di Cassazione, certe sentenze, come sarebbero quelle nelle quali vi sia omissione di forme prescritte a pena di nullità, perciò io mi riservo di proporre un'aggiunta in proposito. Quindi chiederei che non si pregiudicasse la mia proposta colla votazione dell'art. 3, locchè si otterrà facilmente, quando nel votare si sospenda ogni deliberazione sulla parola *omessa*.

Questa sospensione nulla pregiudica in definitiva, perchè: o sarà accettata la proposta che io farò di estendere i giudizi di rinvocazione ai casi di omissione di forme, e starà bene l'articolo quale sarà stato votato, o non si approverà la mia proposta, ed allora, siccome non è interdetto dopo che un articolo è votato, il farvi aggiunte, si potrà completare l'articolo col rimettervi la parola *omessa*.

Io quindi chiedo che si ometta per ora nella votazione dell'articolo la parola *omessa*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che se l'onorevole Castelli vorrà considerare il modo con cui è formulato questo articolo, vedrà che la sua riserva non sarebbe pregiudicata menomamente se anche si approvasse come sta scritto.

Io non so fino a qual punto potrò seguirlo nella proposta che farà quando si tratterà dei casi di revocazione per sottoporre a questo rimedio di legge anche le omissioni delle forme sostanziali della procedura. Ma l'onorevole Castelli deve considerare altresì che anche nel giudizio di revocazione si potrebbero commettere nullità con omissione di forme sostanziali. Naturalmente anche queste nullità dovrebbero dar luogo a ricorso di Cassazione; perchè sarebbe strano che una sentenza fosse sottratta al magistrato supremo quando mancasse degli elementi giuridici prescritti dalla legge, sol perchè proferita in giudizio di revocazione.

Ora l'art. 3, dice: « *La Corte di Cassazione annulla le sentenze pronunciate in ultima istanza.* » Dunque quando non vi è nessun altro rimedio, si ricorre a quello straordinario del ricorso in Cassazione. Ma se fosse ancora ammissibile il rimedio della revocazione, è naturale che prima si dovrebbe esaurir questo; poi se per caso anche la sentenza in grado di revocazione cadesse in uno di questi errori, sarebbe oggetto di Cassazione. È la stessa cosa che avviene per la eccezione della cosa giudicata, la quale pure si propone in giudizio di revocazione, purchè non abbia già formato oggetto di discussione innanzi il giudice di appello. Che se invece ha fatto oggetto di discussione innanzi al giudice di appello o nel giudizio di revocazione, allora può formare oggetto di ricorso per Cassazione.

Parmi quindi che nulla rimanga pregiudicato; perciocchè ritenuto tra i casi di Cassazione anche quello della omissione delle forme, benchè questa medesima omissione dia luogo eziandio al giudizio di revocazione, rimarrà sempre applicabile il rimedio della Cassazione alla sentenza proferita in grado di revocazione, ogni qualvolta sia caduta essa stessa in quel vizio.

Io credo quindi che l'articolo possa essere

votato come è scritto, senza pregiudizio di veruna questione.

Senatore CASTELLI E. Quantunque io non sia pienamente persuaso che la cosa proceda nei termini rappresentati dal Signor Guardasigilli, e tema ancora che lasciando questa parola si possa pregiudicare la questione dell'estensione del giudizio di revocazione all'omissione *di forme prescritte a pena di nullità*, queste stesse dichiarazioni che fa il Signor Ministro mi acquetano perchè, quantunque questa parola si trovi nell'articolo, si potrà sempre intendere che l'estensione abbracci i casi che ho accennati, quindi non insisto per la sospensione.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia levarsi.

(Approvato.)

Voci. A domani, a domani!

Senatore CASTELLI. Si può ancora votare l'articolo 4, che forse non darà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 4.

« La omissione o violazione delle forme prescritte sotto pena di nullità in atti anteriori alla sentenza, non dà luogo ad annullamento se non quando risulti manifestamente dall'atto, e quando la nullità non sia stata sanata espressamente o tacitamente ne' modi stabiliti dalla legge.

» Le nullità che derivano da omissione o violazione delle forme prescritte nell'interesse d'una delle parti, non possono essere opposte dall'altra; nè può opporre alcuna nullità di forme la parte che vi abbia dato causa, o che vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti l'articolo 4.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si rimanda il seguito della discussione a domani al tocco.

La seduta è sciolta (ore 6).